SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

(97ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE *Pag.* 1678, 1679, 1681, 1682, 1684
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1683, 1684
OLIVA 1679, 1681
PARRI 1682
PIOLA 1679, 1680, 1681, 1682
RUGGERI 1678, 1679
SPAGNOLLI, *relatore* 1678, 1680, 1681, 1683, 1684

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*D'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri; Ballardini ed altri; Dami; Perdonà ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1687, 1689, 1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1699
BERGAMASCO 1692, 1699
DE LUCA, *relatore* 1688, 1689, 1692, 1694, 1695
FORTUNATI 1690, 1693, 1694, 1695, 1698, 1699
GALLOTTI BALBONI Luisa 1691, 1693
MINIO . *Pag.* 1688, 1689, 1692, 1693, 1695
PARRI . . . 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1698
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1691, 1695
PIOLA 1693, 1696, 1697, 1698, 1699
RUGGERI . . . 1690, 1692, 1694, 1695, 1699
SPAGNOLLI 1689, 1690, 1691, 1692, 1694, 1695, 1697, 1698

« Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316) (*D'iniziativa del senatore Jannuzzi*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1668, 1669, 1673, 1678
CONTI 1677
FORTUNATI 1669, 1671, 1672, 1673, 1676, 1677
MARIOTTI 1669, 1670, 1672
OLIVA 1672
PARRI 1670, 1673, 1676
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1675
PESENTI 1669, 1670
PIOLA, *relatore* 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1676
RUGGERI 1668, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675
SPAGNOLLI . . 1672, 1674, 1675, 1676, 1677

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in

Roma, via Genova n 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano » (1337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discusssione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1686, 1687
CONTI, *relatore* 1686, 1687
GIACOMETTI 1687

« Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960, n. 1013, sull'aggio degli appaltatori per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di autostrade » (1387) (*D'iniziativa dei senatori Minio ed altri*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1684, 1686
CONTI, *relatore* 1684
MINIO 1685
SPAGNOLLI 1686

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Angelo De Luca, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, numero 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari. »

Prego il relatore Piola di riassumere brevemente i precedenti della discussione sul disegno di legge in esame.

PIOLA, *relatore*. In una delle precedenti sedute, allorquando la Commissione prese in esame il disegno di legge n. 1316, il senatore Jannuzzi — presentatore del provvedimento — era stato incaricato di fare dei sondaggi, che sono diventati in gran parte superflui, dopo le specificazioni che ha fatto lo stesso Ministro delle finanze, parlando — come noi tutti ricordiamo — di ciascuno degli enti delle principali fiere. Ora il quesito da risolvere è questo: vuole la Commissione concedere questi benefici fiscali esclusivamente a quegli enti-fiera i quali sono formati da enti pubblici, già esenti da imposta singolarmente, oppure farà invece una limitata estensione di questi benefici fiscali ad altri enti che pur non siano composti esclusivamente da enti che sono già esentati, ed essi solo, dall'imposta?

RUGGERI. Sarebbe opportuno conoscere quali sono questi enti...

PIOLA, *relatore*. I primi sono gli enti-fiera i quali abbiano uno statuto in base al quale la loro formazione avviene solo con enti pubblici già esenti dall'imposta. La Fiera di Bari è infatti formata dalla Camera di commercio, dal Comune e dalla Provincia, che sono già previsti dalla legge n. 645 del 1958, come enti esenti dall'imposta sulle società. Vi sono peraltro anche enti-fiera i quali sono formati completamente da società private e vi sono alcuni enti che sono in parte formati da enti pubblici ed in parte da enti privati.

Ma, se posso esprimere una mia opinione personale, l'ortodossìa vorrebbe che l'esenzione si desse soltanto a quegli enti-fiera che sono formati da enti pubblici. Si potrebbe con un certo allargamento includere nei benefici quegli enti dallo statuto dei quali risulti che hanno partecipi almeno tre degli enti pubblici esentati dall'imposta. In questa maniera noi conteniamo questo beneficio fiscale. Ma se vogliamo essere perfettamente ortodossi, diamo il beneficio soltanto alla Fiera di Bari, che, secondo le responsabili dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, sarebbe l'unica che ne avrebbe diritto.

F O R T U N A T I . Ho l'impressione che non vi siano ancora delle idee chiare: capisco benissimo che vi possono essere delle fiere in cui gli enti che le promuovono sono formalmente indicati, nella legge 1958, come esenti da imposta fiscale, ma in verità — e mi posso anche sbagliare — vi sono degli enti-fiera formati oltre che da questi enti, anche da altri che tuttavia non sono elencati tra gli esenti, ma non possono però essere sottoposti a imposta sulle società in quanto non esercitano alcuna attività economica.

Se in una città l'Associazione industriale partecipa alla fiera, gli industriali sono sottoposti all'imposta sulle società? E se ad altro ente-fiera partecipano l'Associazione industriale e la Camera di commercio — che è ente non sottoposto ad imposta sulle società — pur non esercitando una attività economica saranno sottoposti al tributo di cui trattasi?

Dobbiamo distinguere quegli enti in cui vi sono organismi o singoli i quali svolgono una attività economica soggetta all'imposta sulle società da quelli formati da organismi che, pur non essendo Comuni o Provincie eccetera, non svolgono una attività economica e quindi non sono soggetti ad imposta sulle società.

In che cosa consiste il criterio distintivo? Secondo me, deve essere chiaro che questi organismi fiere non diano luogo ad una attività lucrativa. Quando siamo certi che l'attività svolta dalle fiere non dà luogo ad una attività di lucro e che i partecipanti a questo organismo, o esplicitamente o in quanto elencati tra quelli di cui fa menzione la legge del 1958, non svolgono una attività economica lucrativa, è chiaro che devono essere messi tutti sullo stesso piano.

P R E S I D E N T E . Mi pare proprio che il disegno di legge al nostro esame risponda esattamente all'osservazione del senatore Fortunati. È infatti detto che « agli enti che hanno lo scopo di curare l'organizzazione di fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi fine speculativo e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando sia accertato che si configurino come Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società », è concessa l'esenzioni dalla imposta. Mi pare che nella configurazione di questi enti entrino quelli di cui ha parlato ora il senatore Fortunati e che quindi siamo a posto.

M A R I O T T I . Ho l'impressione che questa legge voglia riferirsi esclusivamente alla personalità giuridica.

P I O L A , *relatore*. Ed infatti è così.

M A R I O T T I . Ma l'imposta sulle società si commisura sia sul patrimonio che sul reddito (del 7,50 per mille — se non sbaglio — del patrimonio imponibile e del 15 per cento per la parte di reddito eccedente il 6 per cento del suddetto patrimonio). Per cui, quando non si faccia distinzione, la legge indiscriminatamente dovrebbe colpire tutte quelle persone giuridiche che avendo forma di società per azioni hanno un patrimonio anche se non hanno reddito. Altrimenti la presente proposta di legge non avrebbe ragione di essere. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Ripeto che la società, in realtà, quando presenta il rendiconto o il bilancio, anche se non ha reddito, deve essere assoggettata all'imposta del 7,50 per mille sulla consistenza patrimoniale. Mi sembra pertanto che sia il caso di distinguere se, nella realtà, pur essendo certi enti costituiti a società in anonima o società a responsabilità limitata, siano esenti dall'imposta perchè hanno un determinato carattere; e se invece vi siano altri enti che, avendo essi pure lo scopo di organizzare fiere ma assumendo un carattere di lucro sono esenti dall'imposta, mentre non lo dovrebbero essere.

Ritengo che sia necessario fare un elenco o una precisazione nella legge per definire, con i criteri sopra indicati, gli enti che sono soggetti all'imposta e come tale colpiti.

P E S E N T I . Questi enti-fiera sono tenuti a presentare i bilanci? Hanno un patrimonio proprio? E sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile o no?

P I O L A , *relatore*. Certo i bilanci devono presentarli come fanno tutte le altre società.

P A R R I . Vorrei che l'eventuale disposizione di esenzione potesse essere congegnata quasi come interpretazione autentica della legge: siccome sono esenti i Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, e poi i Consorzi di comuni, eccetera, non so se sia il caso di trovare una specie di definizione, come «Consorzio di enti pubblici non aventi scopo di lucro» per non allargare la cerchia delle esenzioni.

M A R I O T T I . Bisognerebbe che gli enti o le società partecipanti fossero esenti dalla tassa sul patrimonio.

P E S E N T I . Vi sono due elementi da tenere presenti: il patrimonio e il reddito. Per esempio eccovi un caso, che è stato risolto dal Ministero come non tassabile, il caso cioè delle Terme di Tabiano, le quali terme avevano un reddito ma non un patrimonio proprio, perchè il patrimonio è del Comune e come tale esente dall'imposta. Il Ministero ha riconosciuto la esenzione dall'imposta sulle società, in quanto soggetto passivo era il Comune.

R U G G E R I . La fiera di Bari è composta da enti così come li vuole l'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603. Se questi enti gestissero direttamente non pagherebbero imposta. Non c'è ragione, quindi, che l'ente da essi composto paghi la imposta. E fin qui, ma non oltre, sono perfettamente d'accordo. Le altre fiere devono pagare, però.

P I O L A , *relatore*. Allora facciamo una legge *ah hoc* per la fiera di Bari.

R U G G E R I . Si potrebbe aggiungere un comma, per disporre che le altre fiere, se hanno interesse, possono anche trasformare lo statuto, ma non stabilirei, come proposto dal relatore, che per concedere l'esenzione sia sufficiente che a formare l'ente-fiera concorrano anche tre enti pubblici già esentati dall'imposta.

P I O L A , *relatore*. Ripeto che questa proposta è stata da me fatta in via subordinata.

R U G G E R I . Credo comunque che il risultato sarebbe dubbio. All'interno dell'amministrazione delle Fiere è un po' difficile accertare se vi possono essere esenzioni fiscali anche per gli interessi privati. Ritengo che sia il caso, anzitutto, di non limitare l'esenzione alle fiere generali e a carattere internazionale. Inoltre siamo del parere che, stabilito che soltanto le fiere composte di enti pubblici locali sono esenti, tutte le altre dovrebbero essere escluse dal beneficio.

P I O L A , *relatore*. Il Ministro Trabucchi ha risposto chiaramente a tutte le osservazioni Egli ha fatto alla Commissione e agli onorevoli Commissari il quadro della situazione delle singole Fiere di un certo rilievo: ha passato in rassegna le Fiere di Milano, di Bari, di Verona, di Padova, eccetera, tutte a carattere internazionale. Perciò la Commissione ha, secondo me, una visione chiara degli enti-fiera di cui dobbiamo occuparci, che non comprendono tutte quelle cosucce che si possono fare a Vigevano o a Cavoretto, perchè quelle non debbono attirare la nostra attenzione. Siamo in materia fiscale e bisogna seguire il principio — sempre da noi seguito — di non allargare l'area delle esenzioni fiscali. Il testo unico delle imposte dirette ha determinato l'esenzione di enti pubblici dall'imposta. Il disegno di legge, che indubbiamente ha avuto di mira l'ente-fiera di Bari, è basato su questo ragionamento: che cioè tutte le Fiere formate unicamente da enti i quali siano già esentati ai sensi del testo unico citato dall'imposta sulle società, è giusto che a loro volta siano esenti, come entità giuridica a sè stante — e su questo tutti i Commissari sono d'accordo — dall'imposta fiscale. È questa anche la mia modestissima tesi personale: per non allargare la cerchia delle esenzioni, noi dobbiamo ammettere all'esenzione soltanto gli enti-fiera che sono composti da enti già esenti dall'imposta.

Però alcuni Commissari hanno fatto presente che oltre la fiera di Bari ve ne sono

altre altrettanto importanti, che possono legittimamente attirare l'attenzione della Commissione finanze e tesoro. Quale è lo scopo di questa esenzione e quali ne sono i limiti? La garanzia che lo statuto di questi enti sia tale da impedire, per la loro stessa conformazione, un'attività con fini di lucro. Ed è bene, pertanto, dire nella legge che l'esenzione riguarda soltanto quegli enti che non perseguono le loro finalità a scopo di lucro; ma è bene anche garantirsi che la formazione di questi enti sia fatta con degli elementi i quali per la loro stessa natura non esercitano operazioni finanziarie. Ed allora, in via subordinata, per ottenere egualmente queste garanzie e per non fare una legge unicamente per Bari, ma anche per le altre città che ugualmente hanno assoluta necessità che il provvedimento in esame venga approvato, proponevamo — sempre in via subordinata e fuori dall'ortodossìa — che si stabilisse che sono esenti dall'imposta fiscale quegli enti che siano formati da almeno tre di quegli enti che sono già esenti, ai sensi dell'articolo 151, dall'imposta sulle società. In questo modo noi raggiungiamo, evidentemente, una finalità, dal punto di vista economico, apprezzabile e non allarghiamo nello stesso tempo il campo delle esenzioni. Se facciamo della casistica non riusciremo a formulare una legge che nel futuro e per molti anni abbia regolare applicazione. Vuol dire che poi ci adegueremo a quelle forme che la legge esigerà, ma se intanto noi poniamo dei limiti — come quello che a formare gli enti-fiera partecipino almeno tre enti pubblici — noi otteniamo la garanzia che questa estensione di sgravi fiscali sarà contenuta.

Se la Commissione, dunque, non vorrà limitare il provvedimento all'Ente-fiera di Bari, vorrei proporre — come ho detto, in via subordinata — un emendamento (a parte la intitolazione del disegno di legge che dovrebbe essere modificata in quanto in essa si fa cenno alla legge del 1954 e dovrebbe invece anche riguardare l'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) formulato nel seguente comma aggiuntivo:

« Gli enti che presiedono esclusivamente — l'avverbio è stato proposto da alcuni Commissari l'altra volta — all'organizzazione di fiere campionarie (togliendo la parola « generali ») a carattere internazionale — perchè « a carattere internazionale »? perchè hanno un'importanza che può richiamare la nostra attenzione, mentre le fiere locali, provinciali, interregionali, eccetera non possono assumere la stessa importanza — non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato — e qui c'è la principale e la subordinata proposta — esclusivamente enti pubblici, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, o almeno tre di questi enti pubblici ».

In questa maniera si ridimensiona la legge, allargandola un po' nei confronti di quella proposta dal senatore Jannuzzi, che aveva in mente solo la Fiera di Bari.

F O R T U N A T I . Credo che qui noi dobbiamo intenderci. Mi pare, fra l'altro, che la norma proposta dal senatore Jannuzzi sia superflua, perchè, se mal non ricordo, la legge del 1958 dice che sono esenti dall'imposta non soltanto i singoli enti, ma anche i consorzi di enti, che gestiscono di fatto, in regime di monopolio, servizi di interesse pubblico. Se la dizione della legge è questa, allora non sorge più il problema se la fiera è nazionale o internazionale, fiera campionaria generale o che so io. Dovrà trattarsi solo di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici che svolgano servizio di interesse pubblico. Nella stessa dizione dell'emendamento del relatore Piola, si parla di funzione di interesse pubblico. Quando poi la Fiera è nazionale o internazionale, non si riesce a capire: una manifestazione fieristica è aperta a tutto il mercato. Che cosa vuol dire internazionale? È questione di etichetta? Dovrebbe esservi un accertamento di volta in volta, accertamento che diventa assurdo. La questione sta nella configurazione che la fiera abbia interesse pubblico e questo interesse pubblico è subordinato al fatto che gli enti che vi partecipano siano quelli di cui alla legge citata: non sorge alcun problema se restiamo nella lettera e nello spirito della legge del 1958, nel senso che diamo una nor-

ma di interpretazione, assumiamo l'organizzazione fieristica come un servizio di interesse pubblico, svolto in regime di monopolio.

Se incominciamo a introdurre altri elementi, cioè che concorrano alla formazione dell'ente-fiera o 2, o 3 o 4 enti pubblici, o se distinguiamo fiere internazionali da nazionali mi pare che ci perdiamo in troppi vicoli. Tutte le fiere sarebbero o non sarebbero internazionali se comprese in un elenco piuttosto che in un altro. La fiera delle calzature di Vigevano è nazionale o internazionale? Le fiere, secondo me, possono essere tutte internazionali di fatto anche se non comprese in alcun elenco.

O L I V A . Ma c'è un elenco che le precisa.

R U G G E R I . E allora atteniamoci a questo elenco.

F O R T U N A T I . Restiamo nello spirito della legge del 1958, ponendo l'accento sulla funzione di interesse pubblico.

M A R I O T T I . Mi sembra che qui non si abbia una nozione esatta di questi enti. Sarei d'avviso che bisognerebbe prendere in esame lo statuto di essi, altrimenti non si sa quali sono gli effettivi scopi dei medesimi.

P I O L A , *relatore*. Noi dobbiamo fare una norma di carattere generale. Noi stiamo qui ripetendo tutte le stesse cose tali e quali che abbiamo già superate nella seduta precedente. La questione che dovevamo affrontare e risolvere stamane era di sapere se estendere i benefici usufruiti dalla Fiera di Bari ad altri enti, mettendo una certa garanzia per non allargare eccessivamente e indiscriminatamente le esenzioni dall'imposta sulle società. Tale garanzia l'avrei trovata nella indicazione degli enti che formano questi enti-fiera. Teoricamente è giusto menzionare soltanto gli enti pubblici già esenti dall'imposta; ma se si vuole dare una certa larghezza dal punto di vista economico, bisognerebbe porre semplicemente il limite che vi debbano essere almeno tre di questi enti, tra quelli che compongono l'ente-fiera.

Se si vuole si può, naturalmente, non approvare la proposta da me fatta. Non mi sembra, invece, utile continuare a discutere su quanto è stato detto e chiarito nella precedente seduta.

R U G G E R I . Non è esatto, come afferma il relatore, che noi ritorniamo su quello che abbiamo già detto. L'altra volta la discussione si è svolta su due punti: se era il caso di togliere la parola « generali » e le parole « a carattere internazionale »; si era detto che, altrimenti, il provvedimento avrebbe riguardato soltanto la fiera di Bari.

Ma oggi il relatore ci viene a fare una proposta *ex novo;* per non far sì che questo provvedimento riguardi soltanto Bari, egli propone una certa formulazione che contempli, eventualmente, anche altre Fiere, purchè siano presenti i tre enti considerati nella legge del 1958, ma bisogna tener presente che a queste Fiere possono partecipare anche imprese private.

P I O L A , *relatore*. La Camera di commercio, però, la Provincia e così via, non si muovono se la fiera non presenta una certa grandiosità.

R U G G E R I . Non capisco, comunque, perchè il senatore Piola propone questa formulazione, questo correttivo, e non accetta, invece, l'allargamento secondo lo spirito dell'articolo 3 della legge del 1954. Noi, cioè, per non fare una legge *ad hoc* per Bari, potremmo allargare il provvedimento a tutte quelle Fiere che non hanno scopo di lucro, ed il cui Consiglio di amministrazione, i suoi componenti siano formati unicamente da enti locali quali la Regione, la Provincia, le Camere di commercio, le Aziende di Stato e relativi Consorzi che gestiscono servizi in regime di monopoli. Non comprendo perchè egli intenda apportare la correzione che ha proposto, mentre non vuole accettare la altra...

S P A G N O L L I . Ma nella formulazione proposta dal relatore a me sembra che sia implicito il concetto espresso dal senatore Ruggeri.

R U G G E R I . No, quello che noi proponiamo è che la Fiera non deve essere definita, in sè e per sè, come generale o a ca-

rattere internazionale; il problema concernente il carattere internazionale della Fiera non possiamo considerarlo, perchè, allora, basterebbe scrivere alla Repubblica di San Marino ed esporre tre o quattro fotografie di altri Paesi per avere una fiera internazionale.

P I O L A , *relatore*. Non è vero, perchè il Ministero dell'industria e commercio ha un elenco con l'indicazione delle Fiere internazionali e a questo elenco bisogna adeguarsi; vi sono delle convenzioni doganali che regolano l'entrata delle merci e vi è tutta una organizzazione in proposito, che probabilmente i Commissari non conoscono, ma che permette di stabilire con una certa precisione la qualifica di fiere internazionali. Si può anche scrivere, sui manifesti, « Fiera internazionale », ma se non si appartiene a quella organizzazione ciò non ha alcun significato.

F O R T U N A T I . Ma le Fiere internazionali non sono di fatto quelle che fanno parte di un elenco! Dobbiamo fare riferimento a convenzioni doganali, oppure all'associazione di fatto delle Fiere, per sapere se una Fiera è internazionale o meno?

R U G G E R I . Nel provvedimento in esame si parla di Fiere campionarie a carattere internazionale; allora, è sufficiente che una Fiera sia in possesso di tre o quattro fotografie della Repubblica di San Marino, della Svizzera o della Francia, per essere dichiarata internazionale.

F O R T U N A T I . « Internazionale » vuol dire che sono presenti espositori di diversi Paesi; e allora non si tratta di qualificazione giuridica, ma di un dato di fatto!

P A R R I . Vorrei ancora una volta far presente al senatore Piola che con la dizione « a carattere internazionale » si viene a dare all'esenzione fiscale un'estensione che può essere pericolosa e che mi pare inopportuna. Si estende, infatti, nel senso che si accorda l'esenzione a Fiere internazionali di categoria, molto importanti, forse più importanti di certe Fiere generali internazionali, Fiere di categoria quali quelle delle macchine utensili, dell'abbigliamento, delle calzature, degli elettrodomestici; Fiere di categoria, però, per le quali non so se si possa dire che il fine di lucro è escluso, perchè vi è un lucro, per lo meno di categoria.

Allora, se ci interessa l'utilità generale, credo siano più utili le Fiere locali, come potrebbero essere quella di Rovereto o quella di Avezzano, nelle quali gli enti pubblici possono anche non figurare.

A me sembra che i due unici criteri da stabilire debbano essere quelli dell'utilità generale, cioè esclusione del lucro, e della costituzione dell'Ente Fiera da parte di enti esenti dall'imposta sulle società. Bisognerebbe, pertanto, sopprimere la parola « generale », che sarebbe discriminatoria e bisognerebbe anche sopprimere la definizione di Fiera a carattere internazionale che sarebbe pericolosa per la ragione già esposta dal collega Ruggeri e, io aggiungo, perchè estenderebbe l'esenzione a manifestazioni che credo non dovrebbero beneficiarne.

Propongo, pertanto, che l'esenzione si attui nei confronti delle Fiere campionarie nelle quali sia escluso il fine di lucro ed alla cui costituzione partecipino enti esenti dal pagamento dell'imposta sulle società.

Ritengo che sia, questa, una posizione chiara, non discriminatoria, al di fuori della quale mi sembra non facile trovare una soluzione equa.

P I O L A , *relatore*. Prima che la Commissione accetti, eventualmente, la proposta del senatore Parri, mi sembrerebbe opportuno dare alcuni elementi chiarificatori su questa organizzazione alla quale partecipano le Fiere che si qualificano a carattere internazionale.

Così, sulla base di questi elementi, la Commissione potrà o accettare la proposta del senatore Parri, oppure insistere su questa qualifica di carattere internazionale.

P R E S I D E N T E . La discussione è avvenuta su alcuni punti essenziali dei quali, vorrei dire, il più importante è quello che si riferisce alla questione se si debba parlare o meno di Fiere campionarie internazionali.

Ora, io convengo che la indicazione « internazionale » suscita incertezza. Se una Fiera, anche tra quelle che non sono normalmente riconosciute come internazionali (Verona, Padova, eccetera) dà libero accesso a tutti i produttori che vogliono intervenire, se viene fatta, ad esempio, dal comune di Mondovì, con l'intervento di espositori dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra o altro Paese, ha già, di per sè, un po' un carattere internazionale, anche se non risulta dallo statuto.

Per queste considerazioni, mi permetterei di sottoporre all'attenzione della Commissione, e pregherei i colleghi di esprimere il loro parere, una formulazione che mi è sorta in mente in questo momento e che forse potrebbe contemperare le varie esigenze.

Si potrebbe, quindi, dire: « Agli enti che organizzano Fiere campionarie non aventi fine speculativo e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando sia accertato che vi partecipino Enti o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società »

R U G G E R I . Allora sarebbe bene specificare « quando sia accertato per statuto ».

S P A G N O L L I . Se il Presidente me lo consente, vorrei dire che mi rendo perfettamente conto dell'ultima richiesta fatta dal relatore, senatore Piola, di accertare meglio gli elementi caratteristici che definiscono il carattere internazionale o meno di questi enti fieristici. Ho, qui, peraltro, sottomano, lo statuto dell'Unione delle Fiere internazionali e mi sembra che dovremmo fare alcune considerazioni, non tanto fermandoci sulla questione del carattere internazionale o meno, generale o meno delle Fiere — poi esprimerò il mio parere anche in proposito —, ma per vedere se e come possiamo legittimamente concedere l'esenzione fiscale di cui trattasi in una maniera piuttosto che in un'altra. A me sembra, cioè, leggendo anche questo statuto, che una esenzione fiscale abbia un suo scopo, con quelle limitazioni di cui si è detto prima, in funzione dell'allargamento dei mercati, in funzione, direi, produttivistica. Da questo punto di vista devo ripetere quanto ho già detto nella discussione che si è fatta l'altra volta, che, cioè, non farei alcuna distinzione tra Fiere campionarie generali e specializzate, e vorrei che almeno questo fosse acquisito; bisognerebbe, pertanto, sopprimere la parola « generali ».

Infatti, contrariamente all'opinione del senatore Piola, a me sembra che una Fiera delle calzature, a Vigevano, o altre specializzate, di carattere internazionale — perchè vi convengono produttori da tutto il mondo e si ha una contrattazione tra commercianti — abbiano interesse indubbiamente notevole agli effetti della nostra economia. È proprio in funzione di questo nostro interesse produttivistico che ritengo legittima l'esenzione fiscale, con una eventuale limitazione.

Anzitutto, non fermiamoci ad esaminare se nella legge si possa trovare o meno la definizione di Fiera internazionale; perchè la questione sulla qualifica sorge in funzione di un interesse riconosciuto attraverso questa libera unione, nella quale entrano, liberamente, coloro che si ritiene siano importanti agli effetti dell'economia delle singole nazioni. Questo statuto rappresenta una libera unione.

R U G G E R I . Ma non ha crismi di ufficialità!

S P A G N O L L I . Vuol dire che se in futuro la Fiera di Rovereto, di cui sono Presidente, se pure moroso — per il momento l'abbiamo chiusa perchè non produttivistica — acquistasse, tanto per citare un esempio, per la produzione del mobilio antico, una importanza notevole agli effetti della produzione trentina, per cui questo mobilio dovesse essere esportato a Oslo o in Australia o altrove, allora, su un piano di riconoscimento di fatto dell'importanza assunta da questa Fiera, essa diventerebbe a carattere internazionale e saremmo noi, in tal caso, a dover chiedere l'adesione all'Unione.

Quanto ho detto per Rovereto, evidentemente, può avvenire anche per la Fiera di Ancona o altre Fiere.

R U G G E R I La Fiera di Ancona è già internazionale.

S P A G N O L L I . Comunque, di fatto, qualora fossi in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, sarei io che dovrei chiedere di partecipare a questa Unione.

R U G G E R I . Ancona, ad esempio, è nell'elenco delle Fiere internazionali, ma non ha niente di internazionale!

S P A G N O L L I . Comunque, da questo punto di vista, affermo il concetto che sia bene conservare il carattere internazionale, così come è definito nel disegno di legge Jannuzzi, perchè ciò ha la sua spiegazione da un punto di vista produttivistico; bisognerebbe togliere, invece, la parola « generali », in considerazione del fatto che vi sono Fiere specializzate molto più importanti di quelle generali, e mi sembra che anche il senatore Parri abbia espresso questo concetto.

Anzi, c'è una tendenza, e dovremmo preoccuparcene anche dal punto di vista di quelli che sono i pubblici investimenti, da parte dei Ministeri interessati, a che le Fiere specializzate diventino, a un certo momento, prevalenti rispetto alle Fiere generali; ormai mi sembra che ci si debba avviare su questa strada.

Pertanto, se teniamo presente questa preoccupazione di limitare l'esenzione fiscale in funzione produttivistica, a me pare che la formula suggerita dal relatore, con quello « almeno » che non esclude, direi, una più ampia partecipazione di enti, in base al testo unico del 1958, a me pare, ripeto, che tale formula possa essere accettata. Togliamo, infatti, il carattere un po' particolaristico con cui era inizialmente partito questo provvedimento, diamo la possibilità di esenzioni fiscali in senso produttivistico e, nello stesso tempo, in senso produttivistico stabiliamo alcune limitazioni, come mi sembra giusto, in base alle preoccupazioni che deve avere in questo settore la nostra Commissione finanze e tesoro.

Sono d'accordo, comunque, su questa impostazione, sulla subordinata.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei accennare ad alcune modalità che determinano il carattere internazionale di una Fiera; tali modalità, che mi sono state fornite dagli uffici del Ministero, non hanno, peraltro, valore assoluto, perchè la Direzione generale delle imposte dirette suggerisce di interpellare il Ministero dell'industria ai fini, per così dire, di una più precisa e categorica determinazione dell'internazionalità.

Comunque, poichè in rapporto a questo articolo unico (in cui, a un certo punto, si parla di « carattere internazionale ») il senatore Ruggeri aveva già l'altra volta osservato che la dizione « a carattere internazionale » poteva essere troppo generica e tale, quindi, da includere nel novero delle « internazionali » un più vasto numero di Fiere, ritengo che, togliendo la parola « generali », si potrebbero anche sopprimere le parole « a carattere » e cioè dire « Fiere campionarie internazionali », salvo consentire, secondo l'opinione del senatore Piola, di effettuare una ulteriore indagine perchè venga precisato quali sono le Fiere a carattere internazionale.

Con reg o decreto 29 gennaio 1934, n. 454 fu istituito presso il Ministero dell'industria (allora delle corporazioni) il calendario ufficiale delle Fiere, mostre ed esposizioni; tale calendario deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del carattere delle manifestazioni, se internazionali o interprovinciali.

Da parte degli uffici del Ministero delle finanze si ritiene che per Fiere internazionali debbano intendersi quelle indicate come tali nel predetto calendario ufficiale; anche perchè non vi sarebbe alcun altro provvedimento legislativo cui fare riferimento.

Se la Commissione ritiene che l'elenco formulato dal Ministero dell'industria sia sufficiente a definire quali siano le Fiere internazionali, possiamo proseguire la discussione con questo presupposto; se la Commissione, invece, ritenesse non sufficiente l'indicazione del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, occorrerà rivolgersi al Ministero dell'industria ed informarsi ulteriormente per vedere se altri provvedimenti legislativi ci suffragano, ovvero rimettersi ad una diversa formulazione che, peraltro, il Governo ritiene debba proporre la Commissione, non essendo il provvedimento in esame di iniziativa governativa, ma parlamentare.

P A R R I . Vorrei chiedere al senatore Spagnolli perchè, partendo da un criterio produttivistico, ritiene che siano da promuovere soltanto le Fiere a carattere internazionale e non ritiene che una Fiera di Martina Franca, per esempio, non possa avere maggior utilità per l'economia provinciale o regionale che non una Fiera internazionale.

Mi pare, pertanto, che non si possa limitare il provvedimento alle Fiere internazionali e propongo di sopprimere le parole « a carattere internazionale » e di accettare la formulazione del Presidente Bertone.

Comunque, qualora si dovesse mantenere il concetto di internazionalità, è giusto riferirsi all'elenco ufficiale del Ministero della industria; lì dentro, però, indipendentemente dalla volontà del Ministero, possono entrare enti per i quali non è facile escludere l'idea di lucro.

Il Salone dell'automobile, ad esempio, è internazionale ed ha anche utilità di pubblico interesse, ma come è costituito? Se ci si guadagna chi è che guadagna? Mi sembra pericolosa la indicazione di internazionalità e ritengo che la formulazione proposta dal Presidente Bertone sia la migliore: Fiere di utilità pubblica, senza lucro e costituite da enti esenti dall'imposta

Le Fiere internazionali saranno certamente utili all'economia, ma non vedo perchè una fiera o una manifestazione che possa nascere ad Alba o in altra località non debba essere favorita e promossa, se è sana, se è costituita da enti locali. Anzi, supponiamo che ad Alba la Camera di commercio non si interessi dell'organizzazione della Fiera; gli enti potrebbero benissimo essere due soli, non è necessario che siano tre

S P A G N O L L I . Ho già cercato di illustrare i criteri su cui si dovrebbe basare la qualificazione di Fiera a carattere internazionale, criteri di carattere produttivistico e di carattere fiscale. Noi siamo sempre tenuti, come Commissione finanze e tesoro, a cercare, dal punto di vista delle esenzioni fiscali, di essere il più stretti possibile.

Il criterio produttivistico è in funzione di due canoni: anzitutto dell'allargamento dei mercati su cui dobbiamo cercare di collocare i nostri prodotti, ma poi vi è anche un altro fattore. Vogliamo un po' vedere come di solito vanno a finire queste cose? Chi ha una certa esperienza delle Fiere sa, soprattutto per le piccole Fiere provinciali e simili, che vi è una emorragia di erogazioni, di contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, delle banche locali; ed io mi domando se questa emorragia di contributi sia effettivamente una cosa da sostenere. Credo di no, anche in funzione di una buona spendita del pubblico denaro, del denaro dello Stato, della Provincia, del Comune, delle banche; sarebbe bene, quindi, limitare questa erogazione di contributi, perchè chi di noi ha pratica di organizzazione di Fiere sa bene che queste cose si verificano

Allora, a me sembra che se stabiliamo una limitazione in base al carattere internazionale delle Fiere, in vista, quindi, della conquista di altri mercati, si può anche ammettere che tale erogazione di contributi abbia un certo valore; una erogazione di contributi, invece, per una manifestazione di carattere locale, sia pure provinciale od interprovinciale, mi sembra abbia minore giustificazione.

P A R R I . Nel Mezzogiorno, però, sono state fatte alcune Fiere delle macchine agricole che, ai fini della meccanizzazione, sono state molto più utili di sedicenti Fiere internazionali. Certamente gli abusi si potranno sempre verificare, ma questa è un'altra questione

P I O L A , *relatore*. Ma dobbiamo pensare proprio agli abusi, per l'avvenire!

P A R R I . Noi formulando una legge, a farla rispettare penseranno coloro che ne hanno il compito!

F O R T U N A T I . Vorrei osservare che il problema che affronta il collega Spagnolli è un problema generale di politica economica, su cui, a mio avviso, la discussione potrà essere a suo tempo approfondita: la questione della conquista di mercati esteri costituisce un problema fondamentale di scelte.

A un dato stadio dello sviluppo economico, non si tratta soltanto di puntare a

una politica del commercio, di esportazione o di importazione.

Quando voi volete creare queste situazioni particolari — e non vi è dubbio, scusate, che sul mercato internazionale si presentano oggi in prevalenza grandi complessi produttivi economici —, allora la domanda che si può porre è se proprio le agevolazioni fiscali devono farsi nei confronti di coloro che già hanno una determinata posizione produttiva o se le agevolazioni fiscali, eventualmente, non devono essere fatte nei confronti di manifestazioni che sono dirette a stimolare l'attività produttiva di altri produttori.

Non si riesce a capire, francamente, che bisogno vi sia di una agevolazione fiscale nei confronti dei produttori di automobili, nel Salone dell'automobile, che è internazionale.

Il problema di fondo, quindi, è un problema produttivistico, ma va messo in chiaro che deve riferirsi a tutta la gamma dei produttori, non soltanto ad una parte dei produttori. Quando voi parlate di Fiere internazionali, per forza di cose, volenti o nolenti, mettete l'accento su un gruppo di produttori piuttosto che su un altro e, per forza di cose, create delle forme differenziali, che, secondo me, non hanno senso, perchè già questi produttori si trovano in condizioni particolari, data la loro attrezzatura tecnica.

Qui, del resto, si tratta non di un provvedimento generico di politica economica, ma di un provvedimento di carattere fiscale; ed è chiaro, a mio avviso, che si fanno agevolazioni a rovescio!

Si tratta, eventualmente, di agevolare — lo ripeto — non coloro che già si trovano in determinate situazioni economiche, ma di agevolare la formazione di attività produttive nell'interno del mercato italiano e, nel mercato italiano, di tutti i gruppi di produttori.

È per questo, allora, che la impostazione di Fiere di pubblica utilità ha senso, perchè la pubblica utilità riguarda sia il mercato interno che il mercato internazionale e riguarda tutti i produttori, indipendentemente dalla collocazione del prodotto e dal tipo di prodotto; questa agevolazione fiscale ha senso perchè si pone nei confronti della generalità.

Vi potranno anche essere le dispersioni cui ha accennato il collega Spagnolli, ma devo dire in proposito che queste dispersioni non danno luogo agli inconvenienti che egli ha rilevato. Non mi pare che ciò avvenga, almeno per l'esperienza che si conosce, perchè nel 90 per cento dei casi si tratta, tra l'altro, di spese estremamente ridotte ed anche i *deficit* di queste Fiere, per quanto ne so, non sono tali da potere spaventare.

Non si capisce, e gradirei che me ne fosse spiegata la ragione giuridica, economica e politico-economica, non si capisce il motivo per cui una Fiera fatta a Firenze, organizzata dal Comune, dalla Provincia, dalla Camera di commercio, per lo sviluppo, ad esempio, della produzione artigianale, dovrebbe pagare l'imposta sulle società, mentre, invece, una Fiera a carattere internazionale, in cui siano presenti Comune, Provincia e Camera di commercio, ma poi vi siano in mezzo la Fiat, la Montecatini o la Snia Viscosa, dovrebbe essere esente dalla imposta.

Una cosa di questo genere sul piano fiscale non ha senso!

C O N T I . Signor Presidente, riterrei opportuno, a questo punto, che, accogliendo la proposta del senatore Piola, il seguito della discussione fosse rinviato ad altra seduta per ulteriori accertamenti.

S P A G N O L L I Io ritengo che in una visione — se il collega Fortunati me lo consente, e non può non consentire — di effettiva strumentazione e sviluppo economico, anche se per caso, anzi, potrei dire, quando vengano favorite certe determinate ditte, ad esempio la Fiat, avviene che, per la catena delle lavorazioni secondarie, viene favorito anche colui che fa i bulloni in un paese del trentino; e questo dico proprio da un punto di vista produttivistico.

F O R T U N A T I . Ma allora il discorso diventa lungo! Si è già detto altra volta che nel momento stesso in cui si dava il contributo al grande proprietario terriero aumentava la produzione...

S P A G N O L L I . Anche a me sembra che il discorso andrebbe per le lunghe; ma, a un certo momento, non potremmo non es-

sere d'accordo che l'incentivazione, per così dire, dei grossi o medi produttori serve a tutta una gamma vastissima di altri produttori minori.

Comunque, ho introdotto un concetto di limitazione fiscale per cui a me sembra che, in un primo tempo, la Commissione finanze e tesoro del Senato ben faccia, secondo la sua tradizione in questa materia, a procedere per gradi. Oggi, pertanto, arrivo a dire: ammettiamo pure questa esenzione fiscale in questa misura — almeno tale è il mio parere — e se successivamente riterremo che si possa fare un ulteriore passo in avanti riconsidereremo la questione.

Ma non sono d'accordo, francamente, che si debba largheggiare, di colpo, nel campo dell'esenzione fiscale, dopo quanto abbiamo sempre detto in passato. Comunque, se si vuole accettare la proposta del senatore Piola, mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che, senza volerlo, creassimo un conflitto, un dissenso di opinioni e di azione con il Ministero dell'industria, che si occupa particolarmente di questa materia; si potrebbe, eventualmente, prendere ancora contatto con il Ministero stesso per sapere come esso vede la questione, sia per le Fiere campionarie internazionali, sia per quelle non internazionali, e questo dico tenendo presente che il punto di divergenza è un punto serio, riguarda una questione importante, perchè le osservazioni fatte da una parte e dall'altra sono veramente da ponderare.

Le Fiere internazionali hanno, in effetti, un proprio statuto, ma questo non è stato formulato con riguardo a questioni fiscali, bensì per questioni di carattere organizzativo; noi, invece, abbiamo a che fare con un provvedimento fiscale, di carattere interno, e nell'interno dello Stato la legge deve essere tale da non creare ingiustizie, aiutando una iniziativa piuttosto che un'altra la quale abbia il medesimo carattere.

Su questo punto bisogna essere equilibrati ed equanimi e pertanto, siccome è questione che dipende dal Ministero dell'industria, potremmo ancora rivolgerci a questo Ministero per sapere esattamente quali siano i caratteri differenziali, dal punto di vista interno, tra le Fiere a carattere internazionale e quelle non internazionali.

Io stesso, pertanto, mi farò parte diligente per quanto concerne questi contatti da prendere con il Ministero dell'industria

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici ».

Prego il relatore, senatore Spagnolli, di riferire sulla situazione dei lavori svolti dalla Sottocommissione, da lui stesso presieduta, in merito al disegno di legge in esame.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi pare che sia giunto il momento di chiedere alla Commissione se non ritenga opportuno che si faccia di tutto per venir fuori da tutti gli ostacoli che circondano questo disegno di legge e mi sembra — ove non ostino altre ragioni — che l'occasione propizia sarebbe quella che si presenta ora, mentre discutiamo dei bilanci finanziari. Come si sa c'è in proposito una proposta di coordinamento di tutta la materia, una proposta di coordinamento al vertice, che mi sembrerebbe opportuno prendere in considerazione. Si dovrebbero esaminare gli emendamenti sui quali siamo andati d'accordo in sottocommissione...

R U G G E R I . . . d'accordo sul 10 per cento degli emendamenti.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vi è, comunque, una pregiudiziale, che è stata avanzata dal senatore Ruggeri e sostenuta dal senatore Piola, di formulare, in sede di Commissione, un ordine del giorno circa il modo

in cui dovrebbero essere presentate le modifiche vuoi di carattere governativo, vuoi di carattere parlamentare agli organici dei singoli ministeri, o per lo meno circa la necessità che, quando trattasi degli organici dei ministeri finanziari, queste modifiche vengano esaminate con criteri unitari e avendo di fronte un solo interlocutore, un solo responsabile a nome del Governo, e praticamente il Ministro per la riforma burocratica. Questo come minimo. Sulle riforme degli organici dei ministeri finanziari mi pare che la Sottocommissione, al riguardo, sia stata d'accordo (e sostengo che tale accordo superava quel dieci per cento cui ha accennato il senatore Ruggeri), ma anche quando trattasi di altri Ministeri, nel qual caso la nostra Commissione deve pur sempre esprimere il proprio parere per la parte di propria competenza, si vorrebbe una formulazione organica. È già avvenuto — e i colleghi della Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 905 lo sanno — che mentre stavamo discutendo di questa legge, altre Commissioni esaminavano la revisione degli organici di altri Ministeri, per cui noi qui ci trovavamo innanzi a norme non adeguate o in contrasto con quelle. Ecco perchè una formulazione — e mentre siamo in tempo di discussione dei bilanci finanziari sarebbe bene sollevare il problema — coordinata mi sembra che farebbe perdere meno tempo alla nostra Commissione.

Vorrei ora pregare il senatore Piola di voler illustrare la pregiudiziale.

P I O L A . Avevo già detto, in una delle nostre precedenti riunioni, che bisognava presentare un ordine del giorno. Questa specie di voto concludeva nel senso che tutti i progetti di legge che riguardano l'organico dei pubblici dipendenti fossero devoluti ad un'unica Commissione e non alle singole Commissioni, che si occupano degli affari relativi ai vari ministeri. Non so come si potrebbe formulare questo voto da presentare al Presidente del Senato.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe chiedere la formazione di una Commissione mista competente ed esaminare i disegni di legge in materia di organici.

P I O L A . Secondo me dovrebbe essere prescelta una Commissione permanente fra tutte ..

O L I V A . ...anche a costo che non fosse la nostra Commissione.

R U G G E R I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione crede di formulare questo ordine del giorno, provvederò io stesso a consegnarlo al Presidente del Senato.

R U G G E R I . Credo che non debba essere presentato al Presidente del Senato, ma al Governo...

P R E S I D E N T E . Non è il Governo che prende queste decisioni; trattasi di competenza esclusiva del Presidente del Senato.

R U G G E R I . Vi sono peraltro due problemi da proporre: uno concernente l'invito al Governo di presentare soluzioni armoniche per tutti i rami della Amministrazione; l'altro, concernente la creazione di uno strumento parlamentare che crei quest'armonia e dia una soluzione uniforme a tutti i problemi. Se andiamo avanti così nessun disegno di legge che riguarda la riorganizzazione di qualche settore dell'Amministrazione potrà essere armonizzato, perchè le Commissioni sono diverse una dall'altra. E allora come si fa a scegliere la Commissione adatta ed esaminare tutta la materia, compresa quella concernente gli organici del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette? È a tutti noto il disordine che regna in questo settore e se c'è quindi un problema urgente, questo è proprio quello delle dogane, che rientra tra i compiti della nostra Commissione.

Chiedo pertanto che l'ordine del giorno abbia i duplice aspetto da me esposto.

P R E S I D E N T E . Procedere alla nomina di una commissione, penso che significhi rimandare la soluzione a chi sa quando.

P I O L A . Non c'è che da scegliere tra le diverse Commissioni; io proponevo la 1ª,

che vede tutte le leggi che riguardano gli organici del personale, e che dovrà compiere il lavoro presente il Ministro per la riforma burocratica che ha diretta responsabilità in tutta la materia di revisione degli organici.

S P A G N O L L I , *relatore*. Non ho mai constatato situazione più difficile dell'attuale, nemmeno come presidente della Sottocommissione per i pareri. Ritengo che sia indispensabile prendere una decisione chiara, altrimenti, d'ora innanzi, responsabilmente la Commissione dovrà entrare nel merito delle proposte di revisione degli organici che vengano discusse presso altre Commissioni; e le altre Commissioni non dovranno dolersi di ciò.

Al riguardo posso citare il seguente caso: mentre io personalmente in questo lungo laborioso travaglio del disegno di legge n. 905 cercavo, nella sistemazione degli impiegati dei ruoli aggiunti, di farne ammettere almeno una quota parte in condizioni di parità con gli impiegati dei ruoli ordinari, c'era il disegno di legge che rivedeva gli organici dell'A.N.A.S. che li ammetteva tutti.

Di fronte a questa situazione ho naturalmente fatto presente alla Ragioneria generale dello Stato che quello che si fa per gli uni lo si deve fare anche per gli altri Ma se al riguardo non si determinerà una presa di posizione della nostra Commissione, qualunque sia questa presa di posizione, mi sento di dover bloccare nel merito una proposta di legge che vada ad un'altra Commissione per qualsiasi ministero.

Col sistema attuale, infatti, facciamo compartimenti stagni: questo è il mio scrupolo e mi sembra opportuno che, mentre stiamo trattando i bilanci finanziari, si dovrebbero anche trattare i problemi di carattere finanziario con una visione organica.

La questione ha un duplice aspetto, poichè riguarda sia le iniziative di carattere governativo sia quelle di carattere parlamentade. Pertanto, in primo luogo occorre invitare il Ministro per la riforma burocratica ad assistere ai lavori, in modo che possiamo dire al Governo tutto quello che riteniamo opportuno ai fini di una più razionale ed organica revisione degli organici; in secondo luogo, ed è un problema di ordine interno del Senato, occorre chiedere alla Presidenza del Senato che l'esame di tutta la materia sia fatto da una Commissione unica.

Questa è una pregiudiziale che riguarda tanto il disegno di legge n. 905, quanto il disegno di legge n. 1369, concernente gli organici delle dogane. Il resto, come dicevo prima, è costituito da questioni tecniche da risolvere nel corso dell'esame dei singoli articoli. La Sottocommissione ha esaminato e discusso ampiamente tutto il problema, e la maggioranza di essa ha delegato il relatore sottoscritto a fare la relazione, che ho presentato già da lungo tempo.

Se vogliamo entrare nel merito del disegno di legge, credo che ci voglia la presenza del Ministro per la riforma. Mi pare che sia necessario fare così se vogliamo affrontare e risolvere un problema di particolare urgenza e delicatezza per il quale appunto è stata sollevata la questione pregiudiziale.

P I O L A . Le osservazioni del senatore Spagnolli sono di estrema gravità: noi, attualmente, in questa materia, ammettiamo che i ministeri ragionino ed operino separatamente, ignorando che c'è un testo unico, che una volta o l'altra dovrà pure applicarsi; ma non si ottiene ciò lasciando che i singoli progetti vadano nelle singole Commissioni, senza un generale coordinamento. Noi abbiamo una particolare competenza che i componenti delle altre Commissioni non possono avere. Ecco perchè pensavo che, se non si vuole affidare l'incarico alla Commissione finanze e tesoro — che è quella che deve guardare i provvedimenti anche sotto il profilo finanziario — lo si deve dare alla 1ª Commissione, o ad una qualsiasi altra Commissione che con un unico criterio, avendo di fronte il Ministro per la riforma, e naturalmente i Ministri specificamente competenti della materia, decida, o in sede referente o in sede deliberante, su tutta la materia di cui abbiamo parlato. Se non facciamo così noi lasciamo una grossa lacuna nel nostro lavoro e veniamo meno ai nostri compiti.

È evidente che non possiamo decidere noi, ma dobbiamo rivolgerci al Presidente del Senato per far presente la necessità di arrivare a una unicità di criteri nella risoluzio-

ne dei problemi che riguardano gli organici dei pubblici dipendenti.

P R E S I D E N T E Io posso certamente esporre al Presidente del Senato l'opinione che è stata qui manifestata. Desidero però osservare che, poichè si tratta di materia che riguarda tutte le Commissioni — e ciascuna Commissione può ritenersi offesa se un'altra entra nel campo specifico della sua competenza —, si potrebbe creare una Commissione unica della quale facciano parte membri di ciascuna Commissione.

P I O L A . Credo che non sia il caso: la competenza o è nostra o è della 1ª Commissione. E se più indicata non fosse la nostra, ma la 1ª Commissione, noi potremmo dare sempre il parere su tutti i provvedimenti concernenti la materia e la 1ª Commissione deciderebbe poi nel merito, di fronte al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.

S P A G N O L L I , *relatore* A me pare di essere stato abbastanza chiaro nell'esporre le preoccupazioni inerenti al problema. Non bisogna dimenticare che è molto prossima la presentazione al Parlamento del provvedimento concernente la riforma degli organici del Ministero delle finanze e probabilmente anche di quello per la riforma degli uffici provinciali del Tesoro, e siamo quindi alla vigilia di trovarci ancora una volta di fronte allo stesso problema nello specifico settore finnziario. Il che ribadisce l'urgenza di affrontare la questione pregiudiziale, anche per quanto riguarda la procedura parlamentare.

Non sappiamo in questo momento se detti provvedimenti verranno prima a noi oppure all'altro ramo del Parlamento; ma, comunque, è evidente che, se non prendiamo una posizione adesso, la dovremo prendere a breve scadenza; ed è altrettanto evidente che, se decidiamo per la seconda soluzione, è meglio sospendere la discussione del disegno di legge in esame.

O L I V A . Mi pare che la migliore occasione per affrontare il problema — anche secondo la prassi parlamentare — sia proprio la imminente discussione dei bilanci, perchè non c'è dubbio che il problema stesso, che concerne gli organici e quindi il trattamento dei pubblici dipendenti, rappresenta un aspetto fondamentale del bilancio dello Stato, tanto è vero che ho sentito dire dal ministro Pella che il personale grava per oltre il 32 per cento sulla spesa complessiva. Ora, nessun'altra spesa assorbe una simile percentuale.

La necessità dunque di considerare il trattamento del personale con criteri unitari è evidente: e bisognerà vedere se sarà meglio arrivare alla costituzione della Commissione speciale cui si è accennato, oppure incaricare una Commissione già esistente dell'esame di tutti questi provvedimenti, per una visione organica e completa del problema Comunque non vi è dubbio che nonostante tale difficoltà iniziale a questo risultato dobbiamo puntare, con la precisa volontà politica di arrivare.

Inoltre credo sia necessario sottolineare l'opportunità che i provvedimenti sulla materia siano sistematicamente presentati tutti prima o alla Camera dei deputati o al Senato, affinchè non si determinino pericolosi dirizzoni da una parte o dall'altra.

Oggi la molteplicità delle Commissioni che si occupano della materia consente una applicazione di alternanza di princìpi e favorisce pertanto la possibilità di certi piccoli sotterfugi che si vogliono consumare. Scusate se mi permetto di essere estremamente chiaro: ma sono persuaso che in certi settori alcune norme siano fatte apposta per creare — dopo l'approvazione del rispettivo provvedimentino che pare non significhi niente o ben poco — uno stato di disagio in categorie di personale molto più estese dello stesso Ministero o di altri Ministeri, per creare insomma il pretesto a chiedere molto di più

Si tratta dunque d'un settore nel quale, per evitare franamenti pericolosi, è indispensabile ricorrere all'unificazione dei criteri mediante l'esame dei provvedimenti da parte di una sola Commissione, in modo che questa possa avere una competenza e una visione, per così dire. panoramiche della materia. La conquista che è propria di una piccola frazione del personale non va infatti valutata in

base ai pochi milioni che può costare, ma per le decine di miliardi che potrebbe costare come rivendicazione da parte di tutto il personale, dopo una serie di malcontenti, di mugugni, di agitazioni

Di fronte a questo stato di cose, nessuno può dire che la questione qui sollevata sia irragionevole. Certo che bisogna anche tener conto del sopraccarico che potrebbe derivare alla nostra Commissione e dell'opportunità, forse, di arrivare prima o poi non dico a una vera e propria divisione in due distinte Commissioni, ma ad una biforcazione della nostra Commissione, come del resto ha già fatto la Camera dei deputati Cosa questa che io naturalmente non mi auguro, ma di fronte alle esigenze di lavoro è tuttavia una soluzione che potrebbe essere tenuta presente.

P R E S I D E N T E . Noi ci troviamo continuamente di fronte al cosidetto precedente, per cui un piccolo settore dell'Amministrazione — per iniziativa parlamentare o governativa — ha ottenuto qualcosa; e subito dopo altri settori chiedono i medesimi vantaggi, che difficilmente possono essere negati, dato che tali settori si trovano nelle stesse condizioni del primo. Tutto ciò provoca naturalmente un disordine incredibile del quale tutti siamo coscienti, ed è quindi evidente la necessità assoluta di seguire una linea di condotta unitaria per quanto riguarda — nel più ampio come nel più ristretto senso — la materia.

Ora, se la Commissione è d'accordo, io non ho alcuna difficoltà a prendere contatto col Presidente del Senato per manifestargli l'esigenza di risolvere il problema; e se il Presidente sarà del nostro stesso parere, provvederà lui a deferire alla 1ª Commissione, o anche alla nostra, l'incarico di pensare ai dettagli dell'applicazione di tale indirizzo

P A R R I . Vorrei fare una piccola riserva. L'esigenza esposta dall'onorevole Presidente è senza dubbio giusta ma se è necessario arrivare all'unificazione dei criteri non si deve però a mio avviso escludere l'esame della Commissione competente nel merito. Quando si tratta di organici di amministrazioni particolari bisogna che la Commissione competente — ad esempio dei trasporti o del lavoro se si tratta degli organici dell'A.N.A S. o dell'Ispettorato del lavoro — faccia un esame preliminare di merito in quanto meglio può conoscere le esigenze del servizio cui si riferisce il provvedimento, anche se non deve avere la responsabilità della decisione perchè questa — come è stato giustamente osservato — va assunta tenendo conto di criteri uniformi.

P I O L A . Mi permetto di ricordare che è stata fatta una proposta concreta e cioè che lei, signor Presidente, come relatore sullo stato di previsione del Ministero del bilancio, trovi il modo di accennare in Aula a questo problema, alla necessità di pervenire in materia all'unificazione degli indirizzi e dei criteri.

La responsabilità della presente situazione risale infatti anche direttamente al Governo: ad esempio noi vediamo che nel provvedimento in esame, che riguarda la Ragioneria generale dello Stato, la questione dei ruoli aggiunti è trattata in maniera molto diversa rispetto al provvedimento che riguardava l'A.N.A.S., e ciò appunto dimostra che lo stesso Governo, nei confronti delle questioni del personale, segue due strade a seconda che si tratti di un'amministrazione piuttosto che di un'altra, di un settore piuttosto che di un altro.

Perciò, anche a questo riguardo, dobbiamo prendere anzitutto un responsabile atteggiamento di fronte al Governo, come consigli da dare, come richieste da fare, in merito all'auspicata unitarietà di indirizzo dei provvedimenti concernenti il personale. In secondo luogo viene poi la questione di come superare le difficoltà presenti sul piano della procedura interna. Noi abbiamo già visto quali inconvenienti abbia prodotto, nella soluzione dei problemi del personale, la mancanza di unità di indirizzo da parte del Governo: alcuni provvedimenti vanno contro il testo unico, altri no; alcuni sono estensivi, altri invece restrittivi, e ciò ha voluto appunto sottolineare il senatore Spagnolli, quando ha parlato della gravità del problema.

Ora, io sono dell'avviso che il parere della Commissione debba essere manifestato in sede di discussione dello stato di previsione

del Ministero del bilancio prima dei proposti contatti con il Presidente del Senato: questi contatti vanno infatti considerati in un certo senso conseguenziali, perchè presuppongono il raggiungimento dell'accordo circa l'unità di criteri nell'esame dei singoli disegni di legge. E a questo proposito sono d'accordo con quanto detto dal senatore Parri e cioè che le Commissioni non debbono essere spogliate della loro competenza, ma devono continuare a esaminare profondamente, nel merito, i provvedimenti dei particolari settori: il loro parere deve essere sostanziale, anche se la decisione avverrà poi in altra sede con applicazione di princìpi uniformi.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero in primo luogo affermare che i provvedimenti sugli organici prima che dalle altre Commissioni, sarebbe preferibile che fossero sempre esaminati da questa Commissione, anche per una ragione sostanziale e cioè che la Commissione finanze e tesoro guarda i provvedimenti sotto un particolare punto di vista che rende in ogni caso il suo esame più profondo e completo rispetto a quello delle altre Commissioni.

Per quanto riguarda poi il caso specifico del disegno di legge in discussione — a parte il fatto che io credo sia questa la sede più adatta al suo esame, in quanto è proprio la Commissione finanze e tesoro che dovrebbe esclusivamente occuparsi dei provvedimenti concernenti la Ragioneria generale dello Stato — vorrei far presente che la Ragioneria generale dello Stato è, in un certo senso, un organo più tecnico che amministrativo ed è per questa ragione che si era pensato che l'esame del provvedimento in discussione dovesse essere condotto in maniera da un certo punto di vista difforme rispetto all'esame che sarà fatto del disegno di legge già presentato alla Camera (n. 2903) riguardante il riordinamento degli Uffici provinciali del tesoro, che sono gli organi amministrativi periferici del Ministero.

Vi sono infatti ragioni di tecnicità da tener presenti, e anche di urgenza, urgenza che si è fatta palese nel corso dell'esame delle esigenze della Ragioneria generale per la quale, al fine di un più efficiente funzionamento dei servizi, sono assolutamente necessarie talune modificazioni e in particolare l'istituzione del ruolo della carriere di concetto dei servizi centrali. Per la Ragioneria generale esiste infatti non solo una difficoltà di reclutamento del personale direttivo, ma anche la necessità di avere dei tecnici per la categoria di concetto.

Perciò, pur comprendendo il valore delle considerazioni esposte dall'onorevole Presidente dal relatore e da altri commissari, io mi sono permesso di ricordare i motivi che dimostrano la necessità e giustificano l'urgenza del provvedimento.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei che si tenesse presente, nel modo più chiaro, che non si tratta soltanto di una questione, per così dire, di collegamento con la Presidenza del Senato: tale questione è un *post*, nel mentre esiste un *prius* e cioè la presa di posizione nei confronti di questa legiferazione, di iniziativa governativa e parlamentare, dinanzi alla quale noi — non già per fare della critica sterile, ma proprio per quel concetto costruttivo che ispira la nostra attività — dobbiamo precisare il nostro atteggiamento e il nostro pensiero.

Vi è dunque certamente anche un problema di procedura interna da risolvere, ma questo problema, ripeto, viene dopo.

Con la suddetta presa di posizione noi ci troveremo di fronte — e lo dico in senso fisico, visivo — al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, che rappresenta il Governo per quanto riguarda tutti i settori della riforma, al Ministro cioè competente, tecnicamente responsabile in materia.

Perciò faccio voto affinchè lei, signor Presidente, prospetti la questione al Senato; qualora invece lo ritenesse più opportuno, potrei io stesso chiedere di parlare in Aula sull'argomento, dato che non avrei che da ripetere i motivi succintamente esposti e che trovano la loro giustificazione nelle pagine due e tre della mia terza relazione sul provvedimento in esame.

Successivamente si potrebbe fare il passo presso il Presidente del Senato, ma — lo dico ancora una volta — non lasciamoci sfuggire l'occasione offerta dall'imminente di-

scussione sui bilanci per porre una questione così importante all'attenzione degli organi responsabili.

P R E S I D E N T E . Arrivati a questo punto, poichè siamo d'accordo sulla priorità dell'impostazione della questione in Aula, è evidente che dobbiamo rinviare la discussione del provvedimento in esame e anche di quello al punto 4 dell'ordine del giorno, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette.

Ma la settimana ventura bisognerebbe però proseguire senz'altro la discussione.

S P A G N O L L I , *relatore.* Io vorrei che i colleghi si rendessero conto che, oltre tutto, nella mia qualità di relatore mi trovo in una situazione di estremo disagio: è già la terza relazione che faccio sul provvedimento in esame!

P R E S I D E N T E . Il disagio non è soltanto suo, ma anche di tutta la Commissione: in Aula io manifesterò, a nome della Commissione, le opinioni che sono state qui espresse.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi pare che anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati abbia fatto la stessa proposta.

P R E S I D E N T E . La nostra Commissione ha lavorato tanto senza poter arrivare a una conclusione appunto per la gravità del problema che deve essere risolto.

Resta pertanto stabilito che io prenderò contatti col Presidente del Senato per prospettargli, a nome della Commissione, l'opportunità di un'iniziativa per avviare a soluzione il problema che è stato posto e che per intanto, in attesa che il problema stesso venga risolto sul piano procedurale interno, io proporrò al Senato e al Governo — in occasione del mio intervento in Aula quale relatore sullo stato di previsione del Ministero del bilancio — la necessità che i disegni di legge in materia di organici dei pubblici dipendenti abbiano, attraverso il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, una armonizzazione che eviti contrasti di princìpi, pur assicurando alle singole Amministrazioni la tutela delle loro speciali esigenze.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Minio ed altri: « Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960, n. 1013, sull'aggio degli appaltatori per la riscossione della imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di autostrade » (1387)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Minio, Spagnolli e De Luca Angelo: « Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960, n. 1013, sull'aggio degli appaltatori per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di autostrade ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dal 18 novembre 1959. l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960 n. 1013, è sostituito dal seguente:

« Sull'imposta di consumo, di cui ai commi secondo e quinto del presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del due per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».

C O N T I . *relatore.* I colleghi ricorderanno certamente la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente « Sistemazione, migliora-

mento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1959, n. 265. L'articolo 7 della suddetta legge è del seguente tenore:

« Sono esenti dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni delle strade ed autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano, per legge o per convenzione, di proprietà dello Stato.

Tale esenzione non si estende ai materiali già posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del primo comma non si estende altresì alle autostrade che saranno date in concessione dall'A N.A.S., oppure che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano appaltate, ma non ancora iniziate; i materiali occorrenti per la loro costruzione, la manutenzione e le riparazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo da corrispondere in unica soluzione all'atto della costruzione, nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato e comprensiva dei materiali per gli edifici e le opere accessorie. Per le autostrade a carreggiata unica, o per i raddoppi, la misura è ridotta a lire 800.000 al chilometro ».

Il suddetto articolo 7 è stato sostituito dalla legge 16 settembre 1960, n. 1013, composta di un articolo unico che, al secondo capoverso, è così formulato: « I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro ».

Il quinto capoverso dello stesso articolo unico è del seguente tenore: « I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo ».

Questi due capoversi costituiscono, per così dire, la premessa, in quanto all'ultimo capoverso di questo articolo, cioè l'ottavo, si dice: « Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto ».

Ora, questa premessa sulle imposte di consumo ha dato luogo alla controversia, se cioè l'aggio in misura del 2 per cento si debba applicare soltanto all'ipotesi del secondo capoverso o anche del quinto.

Gli appaltatori, evidentemente, sostengono che si dovrebbe applicare solo nell'ipotesi contemplata al secondo capoverso, mentre i Comuni sostengono che, secondo lo spirito della legge, ci si deve riferire all'una ed all'altra ipotesi, vale a dire al secondo ed al quinto capoverso.

Di qui trae origine il disegno di legge di iniziativa dei senatori Minio ed altri, tendente a modificare l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 16 settembre 1960, numero 1013; nel provvedimento in esame, infatti, viene precisato, senza possibilità di equivoci, il riferimento sia al secondo che al quinto comma dell'articolo unico della suddetta legge n. 1013.

Con questi chiarimenti, concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

M I N I O . Non è per parlare a favore di questo disegno di legge che intervengo nella discussione, in quanto non vi è niente da aggiungere all'ampia relazione del collega Conti; vorrei soltanto fare una precisazione, vale a dire che questo provvedimento non porta una innovazione, ma tende, soprattutto, a chiarire una norma, per evitare il verificarsi, come è accaduto, di vertenze giudiziarie tra Comuni e contribuenti, per evitare, cioè, il sorgere di questioni litigiose, cui poteva offrire appiglio la formulazione precedente.

Si tratta, ripeto, più di una norma interpretativa che innovativa; ciò chiarito non ho altro da aggiungere.

S P A G N O L L I . Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo sulla nuova formulazione proposta dal senatore Minio con il suo disegno di legge; si tratta, infatti, di una questione di una certa importanza, in vista del piano autostradale, ed è bene avere precisato e chiarito questo punto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano » (1337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata per il prezzo di lire 1.080.000.000, all'Istituto mobiliare italiano con sede in Roma, il fabbricato patrimoniale, facente parte dei beni già appartenenti alla dotazione della Corona, sito in detta città in Via Genova, 2, angolo Via Piacenza.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto di vendita.

C O N T I , *relatore*. Per quanto concerne questo provvedimento, devo richiamarmi alla legge 9 agosto 1948, n. 1077, la quale, dopo avere determinato, con l'articolo 1, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84 della Costituzione, stabiliva, con il successivo articolo 13, che per i beni già assegnati alla dotazione della Corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1, si sarebbe provveduto con legge speciale alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici, ed alla autorizzazione, al Ministero delle finanze, all'alienazione di tutto il resto.

Si sono create, praticamente, due categorie di beni ed in quest'ultima rientra l'immobile di cui al disegno di legge in esame.

Tale fabbricato è stato richiesto, in acquisto, per la particolare posizione in cui si trova, dall'Istituto mobiliare italiano (Ente di diritto pubblico costituito con regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398) al fine di destinarlo all'ampliamento dell'attigua sede centrale che, ubicata nell'edificio di nuova costruzione di Via Quattro Fontane n. 121, confinante con l'immobile patrimoniale suddetto, si sarebbe ormai rivelata insufficiente alle accresciute esigenze istituzionali.

In relazione a questo fabbricato l'Ufficio tecnico erariale ha detto che dovrebbe essere demolito e, pertanto, il suo valore sarebbe rappresentato dal valore dell'area, valutata dallo stesso Ufficio tecnico erariale, con relazione 15 giugno 1959, n. 19381-25381, in lire 900 milioni.

Tuttavia, per il vantaggio derivante all'acquirente dall'adozione dell'eccezionale sistema di vendita a trattativa privata, la valutazione sopra riportata dovrebbe essere maggiorata del 20 per cento; il prezzo convenuto per la cessione sarebbe, pertanto, di lire 1 miliardo 80 milioni.

L'Istituto mobiliare italiano, in verità, di fronte a questa cifra è rimasto perplesso, in quanto essa supera di gran lunga il valore commerciale dell'area; comunque, data la situazione particolare in cui tale Istituto si

trova e data la necessità di dover ampliare i propri uffici, anche in considerazione del fatto che l'immobile in questione è confinante col fabbricato in cui l'Istituto ha la sua sede attuale, esso è disposto ad accettare la valutazione fatta ed a pagare la somma richiesta.

Poichè, però, la cifra di 1 miliardo 80 milioni supera i limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono tal genere di negozio (a trattativa privata) per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato e poichè, d'altro canto, nel caso in questione si tratta di immobile compreso fra quelli già assegnati alla dotazione della Corona per la cui vendita è necessaria — come ho sopra accennato — apposita autorizzazione legislativa, è stato predisposto il disegno di legge in esame che autorizza la vendita del bene di cui trattasi in favore dell'Istituto mobiliare italiano.

Data la particolare situazione, ritengo che ci si possa senz'altro orientare verso l'approvazione di questo provvedimento.

G I A C O M E T T I . In linea di principio, non abbiamo nulla in contrario quando si tratta del passaggio di queste proprietà ad enti pubblici; nel caso specifico, però, vorrei chiedere al relatore se è ben chiarito che questa proprietà fa parte dei beni già assegnati alla dotazione della Corona, perchè so che a questo riguardo vi sono diverse vertenze in corso; e vorrei anche chiedere se è certo che l'Istituto mobiliare italiano, effettivamente, procede a questo acquisto per lo ampliamento dei suoi uffici.

C O N T I , *relatore*. Posso assicurare al senatore Giacometti che è stato tutto accertato.

P R E S I D E N T E . Attualmente, questo fabbricato a che cosa è destinato?

C O N T I , *relatore* È sorta, in realtà, una certa preoccupazione, in quanto vi sono delle abitazioni ad uso privato ed il Demanio aveva il dubbio che, per avventura, la legge che dà la possibilità di riscatto per le case popolari potesse essere applicata anche a questa situazione. Ora, però, è chiarito che tale eventualità non può verificarsi in quanto il caso in questione è totalmente al di fuori delle situazioni previste da quella legge.

P R E S I D E N T E Attualmente quanto si ricava dall'affitto di questi locali?

C O N T I , *relatore*. Una somma veramente modesta, che non va oltre i 4 o 5 milioni annui.

P R E S I D E N T E . In tal caso mi sembra che la vendita possa essere approvata; anche l'esiguità della cifra che si ricava attualmente dall'affitto è un elemento che giustifica e consiglia l'alienazione, perchè verremmo ad avere un reddito di 50 milioni anzichè di 5.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Grilli Antonio e Cruciani; Ballardini, Pieraccini, Zappa, Lucchi, Marangone, Anderlini, Castagno e Albertini; Dami; Perdonà, Prearo e Canestrari: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che su questo disegno di legge si è già svolta un'ampia discussione, poi sospesa per procedere ad un esame più approfondito del problema e per mettere in condizione il relatore, senatore De Luca, di poter formulare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni e delle perplessità esposte dalla Commissione.

Pregherei, pertanto, il senatore De Luca di voler leggere l'articolo unico così come egli ritiene possa essere formulato.

D E L U C A , *relatore*. Prima di leggere il nuovo testo che è stato predisposto, e che la Commissione potrà approvare o meno, se il Presidente me lo consente vorrei chiedere ai colleghi di esprimere il loro parere separatamente sui diversi commi, in modo da affrontare e superare le varie questioni una alla volta.

Secondo la nuova formulazione, il testo dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Provincie della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, è accordata per dieci anni la esenzione da ogni tributo diretto sul reddito agli stabilimenti di medie e piccole industrie che vengano a costruirsi ed attivarsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

Per gli stabilimenti già esistenti in detti territori che siano ampliati, trasformati o riattati è accordata l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattazione.

L'accertamento relativo agli impianti di cui ai due commi precedenti è rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria o solo a frazioni di detti Comuni.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal quarto comma, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, e quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge predetta. In tutte queste località il limite di popolazione di 10.000 abitanti è elevato a 20.000.

Su tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere — qui si dovrà eventualmente decidere se specificare « non di lusso » — e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori di cui al precedente comma quinto tale limite è elevato a 500 operai, purchè il capitale investito non superi i 3 miliardi ».

Pregherei, ora, il nostro Presidente di invitare la Commissione ad esprimere il proprio parere su questa formulazione, a cominciare dal primo comma.

M I N I O . Vorrei chiedere, anzitutto, perchè si stabilisce questo limite di 10.000 abitanti, ed in proposito mi permetto di illustrare brevemente un caso tipico di cui ho diretta esperienza.

Nella provincia di Viterbo quasi tutti i Comuni, ad eccezione di Viterbo, capoluogo, e di Civitacastellana, il mio Comune, hanno popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e si assiste allo stranissimo fenomeno per cui a Civitacastellana, che è il centro industriale della zona, adesso non sorge più alcuno stabilimento, mentre se si va fuori del Comune, a pochi metri, si vede tutto un pullulare di nuovi stabilimenti.

Vi sembra possibile applicare la legge in questo modo e con questi criteri?

Posso capire che si stabilisca una determinata zona depressa entro la quale si vuole favorire un certo sviluppo economico e se ne traggano delle conseguenze, ma allora si applichi la norma a tutta la Provincia, e non si escluda un solo Comune perchè questo ha la disgrazia di avere più di 10.000 abitanti, con la conseguenza di assistere al fenomeno che ho detto prima! Adesso le fabbriche, presso Civitacastellana, si costruiscono soltanto oltre quel determinato limite del territorio comunale; ma è mai possibile accettare una cosa simile? Mi sembra proprio che non

risponda ad alcun concetto di razionalità, soprattutto, poi, quando si ha tutta una Provincia inclusa in questo provvedimento! Perchè posso capire benissimo che vi siano alcune Provincie diverse da altre, a seconda del loro grado di sviluppo economico, e quindi ad esse si applichino o meno determinati benefici; ma nella stessa Provincia non si può escludere un Comune perchè ha superato, magari di una o due unità, i 10.000 abitanti! Perchè allora le fabbriche di quel Comune vanno a trasferirsi a destra e a sinistra per poter beneficiare di questa esenzione fiscale!

P R E S I D E N T E . Il senatore Minio potrebbe, forse, suggerire una proposta concreta?

M I N I O . Non sono in grado di formularla, così, all'improvviso; bisognerà studiare la questione ed adottare qualche altro criterio, qualche altro parametro o misura; il risultato deve essere che quando una Provincia è dichiarata zona depressa e si vuol favorire un determinato sviluppo economico, tutta la Provincia deve godere di questo beneficio.

D E L U C A , *relatore* Condivido le preoccupazioni espresse dal collega Minio e ritengo che si debba tener conto della sua giusta osservazione. Dal mio punto di vista la sua richiesta è giusta, perchè il problema ha un esatto riscontro in ciò che noi abbiamo convenuto di fare per le zone montane, su mia proposta, e che è stato accettato anche dal Ministro Trabucchi. Io vorrei infatti che le esenzioni fiscali fossero concesse oltre che ai comuni compresi nei comprensori di bonifica montana, anche ad altri comuni che non hanno le caratteristiche di zona montana, nè per l'altitudine, nè per il reddito, cioè anche ai comuni dei territori interclusi.

Se noi potessimo dire qualcosa di simile a quanto abbiamo convenuto per le zone montane, forse il problema potrebbe avere una rapida soluzione. Altrimenti, chiederei al senatore Minio di formulare una proposta.

M I N I O . Io potrei ancora capire la ragione del limite degli abitanti quando questo limite fosse indicativo di una situazione economica; potrei capire, per esempio, che si opponesse un piccolo paese ad una cittadina, ma non un comune di 9.000 abitanti ad uno che ne conta poco più di 10.000. Potrei capire che si fissasse il limite in 50 000 abitanti, ma allora praticamente si comprenderebbero tutte le cittadine. Quindi direi che si dovrebbe parlare di tutta una provincia, o almeno di tutta una zona.

D E L U C A , *relatore*. Si potrebbe formulare una proposta che tenesse conto delle osservazioni per me giuste, ripeto, del senatore Minio.

S P A G N O L L I . Vorrei chiedere al senatore Minio se nella particolare situazione da lui configurata si potrebbe accettare questo criterio: che le iniziative di carattere industriale che qui si intendono favorire possano far capo ad un insieme di comuni.

Non si tratterebbe di far sorgere lo stabilimento industriale nel posto A o nel posto B.

Prendiamo il caso di un comune di 9.000 abitanti, vicino al quale, entro una certa distanza, vi sono altri comuni. Non si potrebbe eventualmente permettere a questi comuni di partecipare ad una iniziativa più ampia?

Faccio un esempio che riguarda la mia zona. La mia città, Rovereto, è circondata da tanti piccoli comuni, che rientrano nell'ambito di comprensorio montano. Questi piccoli comuni si dividono alcuni servizi: le corriere ad esempio, il mercato, che si trova nel centro più grosso. Ora, io mi domando se l'esenzione di cui stiamo parlando debba riguardare il piccolo Comune A e il piccolo Comune B o non piuttosto l'insieme di questi Comuni, i quali, appunto, essendosi associati, potrebbero scegliere, per esempio, il terreno più adatto su cui far sorgere l'iniziativa industriale. Infatti, vi può essere un Comune che non ha terreno disponibile, un altro che ne ha ma vuole utilizzarlo solo per lo sviluppo agricolo, e così via

Questa tendenza dei Comuni a riunire le loro forze per intraprendere iniziative più ampie si sta affermando dalle mie parti.

F O R T U N A T I . Voi siete facilitati verso questa direzione perchè avete le comunità di valle e i consigli di valle.

S P A G N O L L I . Qui non si tratta solo di far sorgere pur che sorgano delle iniziative industriali; si tratta bensì di far sorgere le iniziative stesse nel luogo più adatto, per favorire nel modo più ampio possibile lo sviluppo economico di una certa zona.

Domandavo al senatore Minio se non si potesse prevedere, per caso, una situazione del genere da me accennato, perchè allora la questione del limite degli abitanti potrebbe essere superata.

R U G G E R I . Ma i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti verrebbero esclusi?

S P A G N O L L I . No, perchè abbandoneremmo il criterio del numero degli abitanti e prenderemmo in considerazione altre caratteristiche.

R U G G E R I . Mi pare che la proposta sulla quale stiamo discutendo, cioè che l'esenzione si dovrebbe estendere ad altri Comuni non montani che non superino i 10 mila abitanti, sconfini dai limiti del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.

Comunque poichè, per tale estensione, è sempre necessario, secondo la nuova formulazione del testo, il riconoscimento di località economicamente depressa da parte del comitato dei Ministri, mi pare che si potrebbe togliere addirittura il limite di 10.000 abitanti, cioè si potrebbe solo far questione di località depressa o no, si intende nelle regioni e province a nord di quelle rientranti nella competenza della Cassa del Mezzogiorno Certo, città come Pisa o Firenze non verranno mai dichiarate località depresse; potrà essere Civitacastellana o una qualche altra località. A me sembra che il numero degli abitanti, 10.000 o 11.000, non abbia veramente molta importanza, poichè non può essere un indice per stabilire se una zona è depressa o no.

In conclusione io penso che la norma che il relatore ci propone non possa essere accettata nella sua attuale formulazione. O si resta al testo trasmessoci dalla Camera, che affronta solo il problema delle zone montane, o conviene cercare un'altra soluzione.

P A R R I . Per capire la ragione del limite dobbiamo riportarci allo scopo della norma, che è quello di favorire lo sviluppo economico delle località economicamente depresse.

A me sembra che la soluzione prospettata dal senatore Ruggeri sia un po' pericolosa, nel senso che potrebbe non accordarsi con lo scopo della norma. D'altra parte avevamo già osservato che taluni Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti potrebbero essere favoriti ingiustamente, perchè, pur essendo situati in una località qualificata depressa, potrebbero avere un'attività economica notevole.

In sostanza, mi pare che la difficoltà principale sia quella di stabilire dei criteri oggettivi per definire il carattere di località economicamente depressa.

Io suggerirei di riferirci al reddito capitario, concedendo l'esenzione a quei Comuni in cui detto reddito è inferiore alla media nazionale. Normalmente, infatti, si assume che le zone nelle quali il reddito capitario è al di sotto della media nazionale siano delle zone depresse.

In questo modo si seguirebbe un criterio oggettivo, per il quale si possono comprendere nelle zone depresse, ad esempio, i comuni delle Marche anche con più di 10.000 abitanti e i comuni del Veneto, come Cavarzere o Comacchio, che sono tipicamente depressi ma hanno una popolazione anche più numerosa, escludendo, nel contempo, che so, Ventimiglia o Chiavari, che, a parità di popolazione, godono di una situazione economica più florida.

F O R T U N A T I . A me pare che la questione sia un po' complessa. Noi dobbiamo tener conto non soltanto della diversa situazione economica dei Comuni, ma anche delle diverse forme di organizzazione dei Comuni stessi. Nelle zone di montagna delle Alpi, per esempio in quella cui faceva riferimento il senatore Spagnolli, abbiamo le comunità di valle e i consigli di valle. Queste forme di organizzazione si vanno ora diffondendo anche nell'Appennino. In pianura,

invece, abbiamo soltanto i consorzi, con compiti specifici per determinati servizi.

Vi sono inoltre i problemi relativi allo sviluppo urbanistico dei Comuni. Accanto ai piani comunali, si vanno ora delineando i piani intercomunali. Io penso al piano intercomunale di Bologna, per esempio, il quale comprende Bologna e altri 14 o 15 Comuni, che quasi tutti sono stati definiti zona depressa. Ora, le spese dei vari servizi che si dovranno organizzare a causa dello sviluppo industriale a raggera che si sta delineando attorno a Bologna finiranno praticamente per gravare sulla comunità bolognese.

Si tratta, dunque, di problemi estremamente complessi, che credo dovranno essere esaminati col massimo senso di responsabilità. Se il riferimento al reddito cui ha accennato il senatore Parri presenta delle suggestioni, rimane la difficoltà, allo stato di fatto delle nostre conoscenze, di stabilire un criterio soddisfacente per la determinazione del reddito. Se già la determinazione di quello nazionale mi lascia perplesso, non vi dico quanto mi lasci perplesso la possibilità di valutare il reddito delle singole zone.

La determinazione non è facile. Dovremmo creare nuovi strumenti di rilevazione, nuove fonti ufficiali di riferimento. Credo, per esempio, che non si potrebbe stabilire che sono zone economicamente depresse quelle il cui reddito *pro capite* è inferiore alla media, perchè sarebbe come dire che una persona di statura più bassa della media è abnorme Sicchè bisognerebbe dire, eventualmente: inferiore al reddito medio nella misura almeno del 50 per cento, ma non semplicemente inferiore al reddito medio, perchè altrimenti la media diventerebbe uno *standard* obbligatorio per tutti, il che ovviamente non è possibile.

Dunque non rimarrebbe, secondo me, che affidare la valutazione ad un organo. La valutazione potrebbe avvenire, anzichè per Comune, per gruppi di Comuni, ma non secondo il numero degli abitanti, perchè, tra l'altro, allo stato attuale della nostra legislazione, è molto difficile conoscere esattamente il numero degli abitanti di un Comune. Può accadere, infatti, che un Comune che aveva 15.000 abitanti e adesso ne ha 8.000, perchè 7.000 sono andati via, continui ad avere ufficialmente 15.000 abitanti, perchè il censimento è stato fatto dieci anni fa.

Bisogna anche considerare che il nostro Paese è sottoposto a continui movimenti migratori.

P R E S I D E N T E . Mi riallaccio ai concetti espressi dal senatore Fortunati.

Io avevo detto al collega Minio che si poteva senz'altro elevare il limite da 10.000 a 13.000 o 14.000 al massimo. Il che risolverebbe, forse, la questione. Senonchè il senatore Spagnolli mi fa osservare, giustamente, che il limite di 10.000 abitanti è anche nella legge del 1950, a proposito del contributo dello Stato per le fognature, gli acquedotti, eccetera.

G A L L O T T I B A L B O N I L U
Per le fognature e altri lavori, non per le iniziative industriali.

S P A G N O L L I . Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Presidente su un'esigenza di armonia legislativa.

Nella legge 10 agosto 1950, n. 647, allo articolo 2 è stabilito che lo Stato « potrà assumere a totale o parziale suo carico le spese di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato... »

Nella legge del '57, all'articolo 3, che modifica l'articolo 2 testè citato, è detto: « Lo Stato potrà assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ... »

Evidentemente qui non possiamo sottrarci a questa necessità di armonia legislativa. La legge del '57, che è certamente migliorativa della precedente legge del '50, ha introdotto il limite dei 10.000 abitanti, non soltanto agli effetti di cui all'articolo 8, ma anche agli effetti dell'assunzione a carico dello Stato delle spese relative a determinati servizi.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto rispettabili le osservazioni fatte dai senatori Parri, For-

tunati e Minio, debbo dichiarare che il Governo è d'accordo a che non si superi il limite dei 10.000 abitanti, anche perchè ciò significherebbe consentire l'esenzione troppo al di là di quelle che sono le esigenze dei gettiti della finanza locale.

Mi riservo, comunque, di intervenire per le altre questioni che riguardano il primo comma.

D E L U C A , *relatore*. L'articolo 8, tutt'ora in vigore, contiene un comma relativo al riconoscimento di località economicamente depresse. Esso suona: « Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria ». Quindi, vi è già un'eccezione.

A questo punto penserei che si possa inserire il concetto espresso dal senatore Minio, dicendo che il Comitato dei Ministri potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore, che si trovino in zone di riforma agraria o siano interclusi tra comuni riconosciuti economicamente depressi.

Le condizioni obiettive di depressione economica ci devono essere, evidentemente, e queste le valuterà il Comitato dei ministri.

Allora, in base alla richiesta del collega Minio, la limitazione degli abitanti dovrebbe essere portata, in questo caso, a 20.000 anzichè 10.000?

M I N I O . Si potrebbe dire, ad esempio, che un Comune ha il beneficio di questa esenzione quando tutti i Comuni confinanti godono di tale beneficio; in maniera che non si trovi un Comune escluso, tra altri che se ne avvantaggiano.

P A R R I . Si potrebbe allora dire: « ... quando il Comitato dei Ministri riconosca che le condizioni economiche di quella località diano diritto a particolare riguardo.... »

R U G G E R I . A mio avviso sarebbe opportuno fermarsi, nel quarto comma del testo proposto dal relatore, alle parole « con popolazione superiore », sopprimendo le altre « che si trovino in zone di riforma agraria o solo a frazioni di detti Comuni ».

Se noi diciamo che il Comitato dei Ministri ha gli strumenti e la possibilità di accertare dove si ha zona depressa, ove siano Comuni con popolazione al disotto dei 10.000 abitanti, non comprendo perchè lo stesso criterio non debba valere per zone situate in Comuni con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti. In tal caso si andrebbe incontro alle obiezioni del senatore Minio, perchè lo stabilimento non va a stabilirsi al centro della città ma alla periferia.

D E L U C A , *relatore*. Allora bisognerebbe togliere la limitazione dei 10.000 abitanti e lasciare al Comitato dei Ministri la facoltà di decidere.

B E R G A M A S C O . Potrei anche essere d'accordo per quanto concerne l'eliminazione del limite dei 10 000 abitanti, soprattutto per le ragioni esposte dal senatore Parri, che cioè vi sono Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ma in condizioni economiche sfavorevoli.

Devo però rilevare che la legge è fatta soprattutto a favore dei comuni montani e se scompare il limite degli abitanti scompare anche la ragione della legge; infatti, non dobbiamo dimenticare che si stabilisce prima un limite di 10.000 abitanti e poi si dice che tale limite, nei comuni montani, è elevato a 20.000. Togliendo la limitazione si parificano tutti i comuni e, praticamente, il Comitato dei ministri potrà dichiarare economicamente depresso un Comune piuttosto che un altro, indipendentemente dal fatto che si trovi o meno in zona montana.

S P A G N O L L I . Effettivamente questa legge — e scusatemi se intervengo un po' come montanaro — è fatta prevalentemente per le zone montane; se noi apportiamo la modificazione che è stata suggerita, veniamo ad estenderla a tutto il territorio nazionale.

Mi consenta, senatore Minio, di insistere sulla proposta che ho suggerito prima, se cioè non sia possibile configurare nella zona cui lei ha accennato se non una fisionomia di comunità di valle, almeno una forma di consorziamento tra più Comuni, che permetta di superare di fatto il limite dei 10.000 abitanti.

P A R R I . E non c'è solo la sua zona, c'è tutta l'Italia centro-settentrionale!

M I N I O . Perchè dovrebbero unirsi per superare i 10.000 abitanti? Gli altri non lo farebbero, perchè perderebbero i benefici di cui godono!

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A Se si consorziano tre o quattro Comuni e raggiungono 40.000 abitanti, allora cade tutto!

F O R T U N A T I . A me sembra che la situazione sia opposta a come la configura il senatore Spagnolli.

Supponiamo di avere un Comune di 12.000 abitanti, con intorno Comuni di 5.000-6.000; la situazione economica del Comune con popolazione maggiore, è chiaro, è equivalente a quella degli altri Comuni. Ebbene, allo stato attuale della legislazione gli altri Comuni possono essere dichiarati zona depressa, mentre quello con 12.000 abitanti non può essere considerato depresso; di qui ne deriva che le nuove iniziative industriali tendono a sorgere ai margini del Comune con 12.000 abitanti, nel territorio degli altri Comuni, il che può dar luogo anche ad uno sviluppo urbanistico abnorme e può rappresentare un maggior carico di oneri per il Comune con 12.000 abitanti piuttosto che per gli altri, perchè determinati servizi, a un certo momento, sono a carico del Comune più grande, il quale però non gode dei vantaggi che possono essere dati dal maggior consumo, dall'afflusso di persone o altro, che si riversano sugli altri Comuni.

Allora, da questo punto di vista, a me sembra che il fatto dei consorzi, di cui parlava il senatore Spagnolli, potrebbe andar bene qualora venisse rovesciata la legislazione e si parlasse non di comuni dichiarati zone depresse, bensì di consorzi di comuni dichiarati zone depresse. Ma a maggior ragione, in tal caso, bisognerebbe superare il limite degli abitanti.

Pertanto, io dico: di fronte a questa situazione, e poichè la legislazione comunale non impone ancora consorzi di comuni a questi fini, ma impone soltanto o piani intercomunali ai fini dello sviluppo urbanistico o consorzi per determinati servizi o per il complesso dei servizi, nei paesi montani, in cui funzionino consigli di valle e comunità di valle; dico, ripeto che se si vuol rendere più rigida la norma, con riferimento a determinate situazioni, bisognerebbe parlare semplicemente di Comuni dichiarati economicamente depressi dal Comitato dei Ministri. Se poi si vuole aprioristicamente escludere alcuni Comuni che possono non apparire depressi, allora si potrà dire che, in ogni caso, non possono essere considerati economicamente depressi i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, perchè in questo caso ci troviamo già in una situazione particolare. Bisogna, però, sempre andare sui 50.000 abitanti, come limite, perchè nel nostro Paese vi sono grossi Comuni, poveri, che tuttavia hanno 30 o 40 mila abitanti.

M I N I O . Se mi si consente, vorrei chiarire meglio ai colleghi quello che accade, in particolare, nel mio Comune, che è il solo Comune della Provincia che abbia un piano regolatore, regolarmente approvato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Questo piano regolatore, come normalmente avviene, prevede una zona industriale ed infatti abbiamo, a Civitacastellana, una zona industriale. I Comuni vicini non hanno niente, non hanno alcun piano regolatore, ma, in effetti, accade che nel comune di Civitacastellana non si ha alcuna iniziativa industriale, non costruisce nessuno, mentre ai margini del Comune stanno costruendo uno stabilimento dopo l'altro

Domando ai colleghi se è, questo, uno sviluppo urbanistico razionale; non so proprio come si possa continuare ad andare avanti in questa maniera!

P I O L A . Ora, però, ci troviamo di fronte ad una legge per i Comuni montani!

F O R T U N A T I . Anche nei Comuni montani accade la stessa cosa; vi sono dei Comuni miserabili, con popolazione superiore a quella dei centri più importanti, e vi sono Comuni montani con meno di 10.000 abitanti che stanno benissimo e vivono magnificamente. Porretta Terme, ad esempio, in provincia di Bologna, è uno dei centri turistici più sviluppati e tende a diventare il luogo industriale più importante di tutta la provincia di Bologna, pur avendo meno di 10.000 abitanti; mentre altri Comuni, ripeto, che superano questo limite, versano in condizioni estremamente gravi. Chioggia, Comacchio, Porto Tolle, ad esempio, con che cosa si consorziano?

R U G G E R I . E Sassoferrato?

S P A G N O L L I . A me sembra di dover ancora insistere sul concetto che ho già esposto; nella legge che si vuol modificare è pure stabilito questo criterio del limite dei 10.000 abitanti e si parla, generalmente, di zone depresse.

Nel successivo articolo 9, poi, si stabilisce: « Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge ». In questo articolo, quindi, non si trova più riferimento al limite dei 10.000 abitanti.

F O R T U N A T I . Ma è la stessa cosa, si capisce! Perchè ad un certo momento l'agevolazione invece di essere data al singolo Comune è data al consorzio di comuni o alla comunità, ma si deve sempre rientrare nell'ambito dei 10.000 abitanti.

Per forza di cose, altrimenti tutti si consorzierebbero e non vi sarebbero limiti!

P A R R I . Vorrei suggerire di mantenere la formulazione proposta dal senatore De Luca, col limite dei 10.000 abitanti, collegandola alla facoltà, da parte del Comitato dei Ministri, di dichiarare località economicamente depresse le località con popolazione anche superiore ai 10.000 abitanti.

R U G G E R I . ...o a frazioni.

F O R T U N A T I . No, perchè allora non avrebbe senso!

P A R R I . Perchè se vogliamo tener conto di situazioni estremamente diverse, come i Comuni del basso Veneto o dell'Umbria o delle Marche, non possiamo mettere una limitazione tassativa.

P R E S I D E N T E . Allora, se ho ben capito, il senatore Parri proporrebbe di mantenere il limite di 10.000 abitanti, salva la facoltà al Comitato dei Ministri di riconoscere e decidere che un Comune, in determinate situazioni economiche, può usufruire dei benefici di questa legge anche se superi tale limite. Però, vorrei chiedere, fino a che limite possiamo arrivare?

P A R R I . A 50.000 abitanti, perchè dobbiamo tener conto di numerosi Comuni del basso Veneto, o anche dell'Italia centrale, che superano i 20-30 mila abitanti e che sono in situazioni gravi, come Cavarzere, Comacchio, Porto Tolle ed altri; Chioggia ha più di 30.000 abitanti, Comacchio più di 20.000. Perciò, per avere un certo margine di sicurezza, dobbiamo arrivare a 50.000.

P R E S I D E N T E . Veramente, non so se Chioggia sia Comune da considerare come zona depressa.

P A R R I . Vorrei rispondere in proposito che a Chioggia la maggior parte della popolazione mangia male o non mangia; se si dichiara depresso un Comune che ha soltanto risorse agricole, per la stessa ragione bisogna considerare depresso un Comune che abbia soltanto la risorsa della pesca.

D E L U C A , *relatore*. Non saprei come articolare questa norma. Perchè, secondo la norma vigente già prevista dall'articolo 8, il riconoscimento di località economicamente depressa avviene con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3

della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche « a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria ».

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo sarebbe disposto ad accogliere una norma che ponesse un limite tassativo, nell'ambito del quale la valutazione venisse lasciata esclusivamente al l'arbitrio del Comitato dei Ministri.

Per quel che riguarda i Comuni delle zone montane, ad esempio, si potrebbe dire: « purchè situati al di sopra di 500 metri ». Questo potrei accettarlo, ma dire: « quando particolari circostanze... », credo sia inutile, perchè qualunque circostanza e qualunque insieme di circostanze potrebbe diventare particolarmente grave. Noi dobbiamo indicare una condizione tassativa, che potrebbe essere quella dell'altitudine superiore ai 400 o 500 metri, oppure come suggerito dal senatore Parri quella del reddito *pro capite,* al di sotto di una certa media. Ma un punto di riferimento bisogna stabilirlo.

F O R T U N A T I . Il reddito dovrebbe essere eguale alla metà, o inferiore alla metà del reddito medio.

P A R R I . Ma chi potrebbe dire questo?

F O R T U N A T I . Il Comitato dei Ministri nella sua valutazione dovrebbe dichiarare che il reddito medio per abitante di quel determinato comune è inferiore a metà del reddito medio nazionale *pro capite.*

P A R R I . Ma allora si scende troppo.

R U G G E R I . Io proporrei di rinviare la discussione, con l'impegno di portarla a termine in una prossima seduta.

D E L U C A , *relatore.* Io avevo fatto una proposta, che può dirsi anche non razionale, ma che poteva forse risolvere il problema.

Se un Comune, che fosse situato in una località economicamente depressa, cioè fosse circondato da tanti Comuni che sono riconosciuti zona depressa, avesse l'unico torto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, questi dovrebbe poter beneficiare egualmente dell'esenzione. Quindi una soluzione potrebbe essere quella di escludere in tal caso il criterio del limite.

R U G G E R I . Non si può, a mio avviso.

P A R R I . Questo non risolve la miseria di alcuni comuni del Veneto.

M I N I O . Si potrebbe portare il limite a 15.000 abitanti, ma solo a condizione che si tratti di un Comune situato in una località depressa in cui tutti i Comuni confinanti beneficiano dell'esenzione.

P R E S I D E N T E . Ma « Comuni confinanti » vuol dire comuni facenti parte del circondario? Perchè, se attorno a quel Comune di 15.000 abitanti vi sono tre file di comuni, i comuni confinanti sono quelli della prima fila, non tutti gli altri.

M I N I O . Io intendo i comuni il cui territorio è confinante con quello del comune in questione.

S P A G N O L L I . Allora si torna al concetto mio: bisogna parlare di zona.

P R E S I D E N T E . Il nostro torto è quello di voler inserire una disposizione di carattere generale in un disegno di legge che si riferisce unicamente ai comuni montani.

R U G G E R I . Mi pare che siamo tutti d'accordo per una valutazione più larga. Si tratta di stabilire un punto di riferimento sul quale il Comitato dei Ministri si dovrà basare per dichiarare zona depressa un Comune con popolazione superiore ai diecimila abitanti. Anche se portassimo il limite a 15.000 abitanti non risolveremmo nulla. Potrebbe accadere che, in un comune di 16.000 abitanti che ha una grossa miniera, crolli la miniera stessa o si esaurisca; questo comune diventerebbe zona depressa.

Allora, dato che la Commissione sembra voglia allargare il concetto espresso nell'articolo 8, si potrebbe invitare il rappresentante del Governo ed il relatore a presentare,

domani mattina o, comunque, al più presto, una formulazione che tenga conto di questo desiderio della Commissione di estendere le agevolazioni in questione alle zone veramente depresse e, a quanto pare, senza limiti di popolazione.

P R E S I D E N T E . Credo che a questo proposito bisognerebbe anche prendere contatti con il Ministero dell'agricoltura.

P I O L A . La discussione che si è fatta oggi ripropone una pregiudiziale alla quale, però, alcuni di noi non hanno dato carattere drastico, come viceversa ha fatto il senatore Cenini, nel senso, cioè, che in questa materia è necessaria una revisione generale delle definizioni che sono date nelle diverse leggi, quelle del 1950, 1952 e 1957.

Ora, bisogna invece pensare che la nostra Commissione non è in grado, assolutamente, di modificare l'armonia o la disarmonia delle leggi esistenti, perchè ciascuno di noi non può avere di fronte, in questo momento, le diversissime situazioni di tutto il territorio nazionale.

Atteniamoci, perciò, a quello che è lo scopo di questo provvedimento che si riferisce unicamente ai Comuni montani; se allarghiamo la discussione non siamo in grado, oggi, di giungere ad una soluzione di carattere generale, per tutto il territorio nazionale.

Questo disegno di legge ha finalità molto limitate: esso si riferisce, ripeto, soltanto ai Comuni montani e tende a modificare gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, non gli altri commi che invece devono rimanere invariati.

A mio avviso, infatti, non abbiamo non dico la facoltà, perchè la facoltà teoricamente l'abbiamo, ma non abbiamo gli elementi per esercitarla; non possiamo, cioè, vedere nel suo insieme tutto il territorio nazionale e modificare norme di carattere generale, quali sono il primo e il secondo comma dell'articolo 8 della suddetta legge, che si inseriscono in altre disposizioni legislative e sono in armonia con altre.

La modificazione che con questo disegno di legge si vuole apportare all'articolo 8 tende ad elevare il limite della popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti quando si tratti di paesi montani

Questo è lo spirito del provvedimento, è uno spirito molto limitato e, a mio avviso, ripeto ancora una volta, dobbiamo mantenerci in questo limite; debordando da esso tentiamo di risolvere, e non lo potremmo fare oggi, un problema di carattere generale.

Vorrei ancora osservare, però, che questo problema di carattere generale, purtroppo, non viene risolto dal Governo, per quanto vi siano state mille promesse al riguardo, perchè il Ministro Pastore non si decide a fare una norma di carattere generale che riveda tutta la materia.

Ma come possiamo noi, oggi, in una o due sedute, risolvere il problema avendo riguardo a tutte le situazioni del territorio nazionale?

Ripeto che ciò è impossibile, a mio avviso, almeno per quanto concerne la limitatezza delle mie cognizioni e penso che anche gli altri Commissari, per quanto più edotti di me, non siano in grado di poterlo fare e non siano in grado di poter dare una formulazione, che il senatore Minio riferisce a Civitacastellana, un altro collega, anche senza dirlo, riferisce alla sua regione, e così via, senza avere la completa conoscenza delle situazioni di tutta l'Italia.

Dobbiamo, pertanto, limitare la nostra discussione e dobbiamo vedere se sia il caso, per i Comuni montani ed unicamente per i Comuni montani, di elevare il limite di popolazione a 15.000 o 20.000 abitanti od altro limite, dando automaticamente questo beneficio ai Comuni che si trovino in quelle determinate condizioni, anche senza la decisione del Comitato dei Ministri.

Il disegno di legge in esame, pertanto, è di modesta portata ed avrebbe già potuto essere approvato; se ci limiteremo in questo senso, potremo certamente accontentare numerosi paesi situati in zone montane e che abbiano popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Rimanendo in questo ambito ritengo che potremmo essere tutti d'accordo, salvo quella pregiudiziale cui mi sono riferito poc'anzi e che bisogna per il momento abbandonare perchè il Governo non ha pronti i dati, il cui reperimento presenta difficoltà enormi,

Concludendo, desidero ancora richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi esiste una certa armonia nella legislazione, per questa materia, e noi non possiamo distruggerla.

P R E S I D E N T E . Certo è che il testo formulato dal relatore modificherebbe notevolmente il testo originario a noi pervenuto dalla Camera dei deputati che si riferiva soltanto ai Comuni montani. Riconosco che anche per gli altri Comuni il problema è grave, ma non possiamo discuterne ora, in sede di esame di questo disegno di legge.

Ritengo pertanto che, senza dilungarci adesso in una discussione che non potrebbe portare ad alcuna soluzione, sarebbe opportuno approvare il disegno di legge nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

P I O L A . È comunque chiaro che se si ritiene di apportare qualche modifica, ma sempre nei limiti e nello spirito di questo provvedimento, la Commissione ha la facoltà ed ha tutto il diritto di farlo.

S P A G N O L L I . Sono anch'io del parere che, malgrado si continui a discutere, mancano sempre gli elementi per una revisione generale.

Sono stato il primo, mi pare, o uno tra i primi che, allorchè si è cominciato a discutere su questo disegno di legge, mi sono rifiutato, di fronte alle richieste fatte dal Governo, di attendere un provvedimento organico — e sono passati quattro mesi da allora — proprio perchè sapevo che un provvedimento del genere, pronto non c'era.

Indubbiamente trattasi di problemi non facili da risolvere, parliamoci chiaro, perchè vi sono interessi contrastanti e possiamo, quindi, figurarci se, con una polemica in corso sempre viva tra Nord e Sud, un provvedimento di revisione organica possa venire fuori tanto presto.

Possiamo augurarci che questa revisione avvenga e direi, anzi, che effettuandola si farebbe un'opera saggia perchè, effettivamente, mi pare che sia diventato un abusato luogo comune il definire « zone depresse » solo quelle del Mezzogiorno, mentre questo non è esatto.

Detto questo, sono anch'io del parere che convenga approvare questo disegno di legge, che effettivamente risponde ad urgenti necessità dei comuni montani.

Dopo tante discussioni abbiamo approvato la legge n. 959 del dicembre 1953, con la quale siamo venuti incontro, in certo qual modo, ai comuni depauperati della loro ricchezza di acqua. Adesso cosa sta avvenendo? Mi pare che il legislatore attento non dovrebbe lasciarselo sfuggire!

L'attesa di questo disegno di legge, riferito ai puri territori montani, ha tenuto in sospeso non so quante iniziative anche di trasferimento di imprese da zone montane, dove esistono attualmente stabilimenti piuttosto importanti, in zone di pianura dove, anche in considerazione del vantaggio delle comunicazioni e della produzione, queste imprese si trasferiscono o si trasferiranno, se non veniamo incontro con qualche sia pure modesto incentivo che trattenga gli stabilimenti dove attualmente sono.

Mentre mi è stato illustrato il caso di alcuni milanesi che hanno nella Val Camonica degli stabilimenti che saranno costretti a fermarsi se non viene fuori questa legge, abbiamo altre iniziative che attendono di maturare proprio in vista di questo provvedimento.

In tale stato di cose mi pare che occorra attenersi allo spirito di questo disegno di legge, che tende in un particolare momento a favorire determinate zone montane, e, attraverso un ordine del giorno, auspicare che al più presto possibile si faccia una revisione organica della materia. Non c'è dubbio, infatti, che in questo momento vi sono in atto delle situazioni non equitative che attendono tale revisione. In attesa di questa, approviamo almeno, per i comuni montani, questo modesto provvedimento, che eleva da 10 000 a 20.000 il numero degli abitanti necessario per il riconoscimento di località economicamente depresse, e da 100 a 500 il numero degli operai per la classificazione di piccole industrie.

Avrei anzi, in proposito, da formulare altre modifiche, ma me ne asterrò

F O R T U N A T I . La discussione su questo disegno di legge non nacque solo, se ben ricordo, per i problemi generali, ma principalmente perchè il secondo periodo del primo comma sostitutivo suonava in maniera piuttosto equivoca. Infatti esso recita: « In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati ».

In sostanza, abbiamo detto, noi andiamo a concedere agevolazioni fiscali di questo genere nei grandi centri turistici, proprio per un'attività che non è produttiva di beni ma di servizi e, tra l'altro, relativa a determinati tipi di servizi.

Insomma, non riesco a capire, francamente, perchè agevolazioni fiscali di questo genere debbano essere destinate a grandi stazioni turistiche che sono oggi abbastanza efficienti; perchè queste agevolazioni debbano andare ai grandi complessi alberghieri, ad esempio, di Cortina d'Ampezzo; perchè i grandi mezzi che servono ai consumatori di lusso del nostro paese debbano godere di queste agevolazioni fiscali.

Il problema è sorto qui, in quanto, se si fosse trattato dei problemi relativi all'attività industriale della Val Camonica o di altre valli, non avrei avuto alcuna obiezione da sollevare. Ma quando rilevo questa faccenda delle industrie alberghiere e delle nuove imprese esercenti impianti di trasporto eccetera, ecco che sorgono perplessità, perchè si creano indubbiamente situazioni differenziali che non hanno, secondo me, alcuna giustificazione nel quadro generale, e che vanno addirittura contro le norme precedenti.

Manteniamo l'agevolazione nel campo industriale Togliamo il riferimento all'industria alberghiera e diciamo, invece, che si tratta di attività industriale vera e propria e di edifici industriali; diciamo pure che l'impianto di trasporto non deve essere una funivia destinata ad individui che non vogliono più camminare a piedi.

Per quanto mi concerne, credo che la discussione sia nata su questo punto, e il primo a sollevarla è stato il collega Parri.

S P A G N O L L I . Se specificassimo « non di lusso », mi pare che ci sarebbe già una limitazione. Se sorgono alberghi di terza e di quarta categoria, ben vengano, perchè naturalmente dobbiamo favorire il turismo di massa.

F O R T U N A T I. Su questo siamo d'accordo!

P I O L A . Si possono escludere solo gli alberghi di prima categoria.

F O R T U N A T I . Anche quelli di seconda!

Vada a vedere un albergo di seconda categoria di montagna a Cortina d'Ampezzo e oltre Bolzano, e si accorgerà che non ha niente di diverso da un albergo di prima categoria di Roma. Intanto, non spenderà meno di sei mila lire al giorno!

P I O L A . Per quanto riguarda poi gli impianti di trasporto, ci sono delle zone che non hanno nulla e alle quali anche una funivia può rendere grandi benefici.

F O R T U N A T I . So di alcuni industriali i quali hanno degli investimenti di 200 milioni in costruzioni di funivie. Possiamo dire a costoro: fate delle funivie e non pagherete niente?

S P A G N O L L I . Io credo che valga la pena di correre il rischio di facilitare una grossa opera, per favorire l'accesso a qualche migliaio di persone in più, le quali vanno a consumare nei negozi di quei paesi, si fermano in quelle zone un poco di tempo e danno, così, attraverso la tassa di soggiorno, la possibilità di realizzare qualcosa.

P A R R I . Secondo me si tratta di una legge piena di contraddizioni nel senso che si vengono a dare facilitazioni a zone che non ne hanno bisogno.

I comuni della Liguria, ad esempio, sono definiti montani; pertanto si danno agevolazioni a Ventimiglia, a San Remo o altre zone, che hanno già un'attività turistica o industriale. Facciamo una legge, cioè, che non ha una logica economica. per cui mi

pare che la soluzione migliore sia quella proposta dal senatore De Luca, — questo lo dico come dichiarazione di voto — con quelle aggiunte che si erano dette per quel che riguarda la facoltà del Comitato di dichiarare territori « zone depresse » indipendentemente dai limiti di popolazione e indipendentemente dalla altitudine

B E R G A M A S C O . Allora la legge da riformare è quella sul territorio montano!

P R E S I D E N T E . Come faremo ad estendere a tutta l'Italia una legge che si vuole riferire solo ai comuni montani?

Faccio presente che questo testo è stato approvato alla Camera da parte di tutti i settori; se noi lo modifichiamo, non c'è da stupirsi che la Camera dica: noi rimaniamo della nostra idea. In tale caso, si crea soltanto un conflitto e non si risolve niente.

Proporrei, perciò, di cominciare, per il momento, ad approvare questo provvedimento per i comuni montani e poi, attraverso un ordine del giorno, potremo sollecitare una revisione organica della materia.

P I O L A . Dobbiamo però, per gli alberghi, introdurre la specificazione « non di lusso ».

F O R T U N A T I . Non basta. Bisogna dire « inferiore alla seconda categoria »

R U G G E R I . Propongo di riprendere domani mattina la discussione; frattanto formuleremo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari